



**CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964**

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero 9 del 04 marzo 2026*

### In breve

- |          |   |          |  |
|----------|---|----------|--|
| <b>1</b> | <b>Introduzione della ritenuta sulle provvigioni per agenzie di viaggio e turismo</b> | <b>2</b> | <b>Limiti e rapporti tra affitti brevi e turismo</b> |
|----------|---|----------|--|

### Approfondimenti

- |          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| <b>1</b> | <b>Reddito di lavoro autonomo - avviamento</b> | <b>2</b> | <b>La conversione del decreto Milleproroghe 2026</b> |
| <b>3</b> | <b>Collegamento POS-RT</b>                     |          |  |

*Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:*

**Dott. Saverio Gitto**

**Dott.ssa Beatrice Gitto**

**Dott.ssa Giosy Gitto**

## Indice:

### Flash di stampa



3

### L'Agenzia interpreta



16

### Il Giudice ha sentenziato



19

In breve..... 23

Introduzione della ritenuta sulle provvigioni per agenzie di viaggio e turismo ..... 23

Limiti e rapporti tra affitti brevi e turismo ..... 25

L'Approfondimento ..... 27

Reddito di lavoro autonomo - avviamento..... 27

L'Approfondimento ..... 39

La conversione del decreto Milleproroghe 2026 ..... 39

L'Approfondimento ..... 52

Collegamento POS-RT ..... 52

## Flash di stampa



---

**Al fisco ancora più tempo per recuperare gli aiuti di Stato**

IL SOLE 24 ORE  
24.2.2026

Dopo l'approvazione alla Camera, il decreto Milleproroghe passa al Senato per una rapida seconda lettura. Tra le misure principali: proroga di 2 anni per il recupero degli aiuti di Stato, i Testi unici fiscali entreranno in vigore dal 1/1/2027, assemblee societarie online fino al 30/9/2026 e rinvio delle linee guida sui trasporti eccezionali.

---

**Decadenza dell'accertamento con calendario mobile**

IL SOLE 24 ORE  
24.2.2026

Le numerose deroghe ai termini di decadenza hanno reso quasi inutili le scadenze ordinarie per gli accertamenti fiscali, come quella del 31 dicembre del quinto anno dopo la dichiarazione. Con il contraddittorio preventivo (art. 6-bis dello Statuto del contribuente), la notifica entro il termine ordinario apre una finestra che proroga i tempi. L'accertamento sul quadro RW raddoppia il termine in caso di beni in Paesi a fiscalità privilegiata. Anche l'uso indebito di crediti inesistenti segue tempistiche diverse rispetto alla normativa standard.

---

**Retro-imputazione delle fatture nella liquidazione Iva**

ITALIA OGGI  
24.2.2026

Il Viceministro dell'Economia ha annunciato che la normativa sarà presto aggiornata alla sentenza UE T-689/24 sulla retro-imputazione dell'Iva. I contribuenti possono già applicare l'interpretazione UE rispetto a quella nazionale: chi passa dal regime ordinario al forfetario potrà inserire nella dichiarazione Iva del 2025 fatture ricevute a inizio 2026, purché entro i termini mensili di liquidazione. Una norma nazionale che vieta questa detrazione contrasta con i principi di neutralità e proporzionalità. La

---

revisione riguarda anche la modifica introdotta dal D.L. 119/2018, che vieta di imputare a dicembre fatture recapitate all'inizio dell'anno seguente.

---

Comunicazione per aliquota maggiorata nei lavori condominiali

ITALIA OGGI  
24.2.2026

Le software house offrono modelli di lettere per gli amministratori che vogliono richiedere la detrazione maggiorata sui lavori condominiali. Dal 2025 è facoltativo, ma si può ottenere il bonus 50% se l'appartamento condominiale è la prima casa.

---

Ravvedimento agevolato, la chance per i tributi locali

IL SOLE 24 ORE  
24.2.2026

Secondo l'art. 1, cc. 102 e seguenti L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), i Comuni possono introdurre diversi tipi di sanatoria tramite regolamento, purché il tributo sia riscosso; sanzioni e interessi possono essere azzerati. Lo schema Ifel propone misure come la rottamazione delle ingiunzioni, la riapertura dei termini per adempimenti e contenziosi, nonché un ravvedimento agevolato per dichiarazioni tardive o pagamenti spontanei di tributi arretrati. I Comuni possono inoltre definire liberamente modalità, tempi e rateizzazioni delle somme dovute.

---

Esclusione delle Esco dall'iperammortamento

IL SOLE 24 ORE  
24.2.2026

I servizi di efficienza energetica (Esco) sono esclusi dalla legge di Bilancio 2026 sul nuovo iperammortamento: l'agevolazione spetta solo all'utente finale, non all'intermediario. Secondo Assisital, questo aumenta costi e oneri per l'utente. Prima della modifica, le Esco potevano operare con contratti Epc, assumendo tutti gli oneri e suddividendo i costi al cliente nel tempo.

---

Cartelle, alert della Guardia di Finanza sulle rateazioni fittizie

IL SOLE 24 ORE  
24.2.2026

La "Rivista della Guardia di Finanza" presenta nuovi orientamenti sulla valutazione rafforzata dei finti piani di rateazione delle cartelle, utilizzati per

---

ritardare le misure cautelari. Sono state impartite ai reparti della Gdf indicazioni operative per coordinare l'entrata in vigore della riforma delle sanzioni tributarie con le procedure relative a misure cautelari e confische.

---

Correzione di errori contabili

ITALIA OGGI  
23.2.2026

Con l'Oic 29, si definiscono le modalità contabili per correggere errori nei bilanci di esercizi precedenti. Gli errori rilevanti vanno rettificati nel saldo di apertura del patrimonio netto, di norma usando "Utili portati a nuovo" o una voce più idonea. Gli errori non rilevanti si correggono nel conto economico tramite sopravvenienze attive/passive, nelle voci A.5 o B.14. Per i confronti, la società deve correggere retroattivamente gli errori rilevanti: se sono dell'esercizio precedente, si aggiornano gli importi comparativi; se anteriori, si rivedono i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto.

---

Rinnovo e interruzione dell'assegno di inclusione

IL SOLE 24 ORE  
24.2.2026

Con la legge di Bilancio 2026, l'assegno di inclusione si può rinnovare senza sospensioni ogni 18 mesi e poi ogni 12 mesi. Tuttavia, per il primo mese di ogni rinnovo, viene corrisposto solo il 50% dell'importo spettante (messaggio Inps n. 640/2026).

---

Verifiche ispettive dopo il decreto sicurezza

ITALIA OGGI  
24.2.2026

La circolare n. 1/2026 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che i controlli saranno focalizzati sui datori di lavoro in subappalto. È richiesto che vengano adottate misure preventive contro comportamenti violenti o molesti, e si precisa che il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento. Gli ispettori verificheranno anche che gli indumenti di lavoro siano identificati come dispositivi di

---

---

protezione nel documento di valutazione dei rischi.

---

Riduzione del costo dell'energia elettrica

ITALIA OGGI  
23.2.2026

Il decreto Bollette 2026 (D.L. 21/2026) introduce misure per ridurre i costi di energia elettrica e gas per famiglie e imprese, favorendo decarbonizzazione e competitività industriale. Prevede taglio degli oneri di sistema (Asos) e uno sconto automatico di 6,8 euro al megawattora sulle bollette tra il 2026 e il 2028. Il finanziamento arriverà tramite un aumento dell'Irap del 2% sulle società energetiche e dalla riduzione dei tempi di versamento degli oneri di sistema.

---

Per la PEX sulle vendite frazionate serve un correttivo temporale

IL SOLE 24 ORE  
25.2.2026

La versione attuale dell'art. 87 D.P.R. 917/1986 (Tuir) prevede i nuovi requisiti Pex introdotti dalla legge di Bilancio 2026, da applicare solo alle partecipazioni che hanno generato plusvalenze. Questo metodo lascia irrisolto il problema delle vendite frazionate; una soluzione potrebbe essere l'introduzione di un periodo di misurazione cumulativa delle cessioni. Assoholding, nella circolare n. 1/2026, suggerisce che se si possiede un pacchetto sopra soglia, ogni successivo prelievo dovrebbe avere il requisito, o considerare tutte le cessioni nel periodo d'imposta. Tuttavia, serve una modifica normativa per includere queste regole esplicitamente nel Tuir.

---

Incompatibilità tra locazioni brevi, lavoro pubblico e professione

IL SOLE 24 ORE  
25.2.2026

La presunzione di attività d'impresa per la locazione breve in almeno 3 immobili, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, può escludere categorie a cui l'attività imprenditoriale è vietata, come i dipendenti pubblici a tempo pieno. È ammessa la partita Iva solo per chi lavora part-time al 50%, se non c'è conflitto con l'attività del

---

pubblico impiego. La norma vale anche per avvocati, notai e commercialisti, che per legge non possono svolgere attività d'impresa.

**Regime forfetario per Odv e Aps**

IL SOLE 24 ORE  
25.2.2026

Dal 2026, Odv e Aps possono applicare un regime forfetario con coefficienti di redditività ridotti (1% per Odv, 3% per Aps) su tutti i ricavi commerciali. La circolare n. 1/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate conferma che anche i proventi da raccolte fondi sono inclusi, a prescindere dalla qualifica fiscale dell'ente. Il regime prevede l'esonero dall'Iva e dagli obblighi di fatturazione, salvo richiesta del cliente per cui va emessa una fattura elettronica codice N2.2.

**Entrata nel Runts delle Pro loco**

IL SOLE 24 ORE  
25.2.2026

L'ingresso delle Pro loco nel Runts comporta novità fiscali. Se i ricavi commerciali annui non superano 85.000 euro, si applica il nuovo regime forfetario del Cts (art. 86). Per ricavi superiori, le attività di valorizzazione del patrimonio immateriale possono essere considerate non commerciali, con defiscalizzazione, se il risultato di gestione è pari o inferiore al 6% per tre anni consecutivi.

**Assemblee societarie resiste la modalità semplificata online**

IL SOLE 24 ORE  
25.2.2026

L'art. 3, c. 11 D.L. 200/2025 (Milleproroghe 2026) proroga la normativa dell'art. 106 D.L. 18/2020, permettendo ancora lo svolgimento delle assemblee societarie tramite strumenti di telecomunicazione, anche se non previsto dallo statuto, per società non quotate.

**Le società conservano gli obblighi di trasparenza**

IL SOLE 24 ORE  
25.2.2026

La semplificazione degli obblighi di trasparenza sugli aiuti pubblici non è presente nel testo definitivo del D.L. 19/2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41/2026; quindi, per i bilanci 2025, non ci

---

saranno novità. Il D.Lgs. 184/2025 ha affrontato il tema senza introdurre cambiamenti significativi agli obblighi attuali.

---

**Decreto  
Milleproroghe**

ITALIA OGGI  
26.2.2026

La legge di conversione del Milleproroghe prevede numerosi rinvii ma anche molte esclusioni, in particolare su temi fiscali che saranno affrontati nel prossimo decreto legge. Tra le principali misure: proroga al 2027 dell'entrata in vigore dei Testi unici fiscali e dello slittamento del nuovo meccanismo Iva; estensione per tutto l'anno della mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa; snellimento delle procedure sui contratti di filiera agricoli; assemblee societarie online fino al 30 settembre 2026.

---

**Registratori e Pos,  
collegamenti con  
traccia quotidiana**

IL SOLE 24 ORE  
26.2.2026

Dal 5 marzo 2026, esercenti al minuto devono abbinare i Pos ai registratori telematici (Rt) tramite il portale "fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione dei dispositivi attivi a gennaio 2026 va effettuata entro il 19 aprile 2026. L'abbinamento è logico e può essere multiplo: un Pos può essere collegato a più Rt o viceversa. Una cattiva gestione dei registratori telematici può causare lettere di compliance; è necessario monitorare quotidianamente la quadratura tra pagamenti elettronici e corrispettivi.

---

**Registratori e Pos,  
collegamenti con  
traccia quotidiana**

IL SOLE 24 ORE  
26.2.2026

Dal 5 marzo 2026, esercenti al minuto devono abbinare i Pos ai registratori telematici (Rt) tramite il portale "fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione dei dispositivi attivi a gennaio 2026 va effettuata entro il 19 aprile 2026. L'abbinamento è logico e può essere multiplo: un Pos può essere collegato a più Rt o viceversa. Una cattiva gestione dei

---

registratori telematici può causare lettere di compliance; è necessario monitorare quotidianamente la quadratura tra pagamenti elettronici e corrispettivi.

---

Scadenza per la definizione agevolata dei ruoli

ITALIA OGGI  
26.2.2026

L'Agenzia delle Entrate comunica che il 28.02.2026 scade il termine per l'11<sup>a</sup> rata della rottamazione-quater e la 3<sup>a</sup> rata per i riammessi secondo L. 15/2025. Grazie alla tolleranza di 5 giorni, i pagamenti fino al 9.03.2026 sono validi. In caso di mancato o tardivo pagamento, si perdono i benefici e le somme versate sono considerate acconto sul debito residuo.

---

Concordato preventivo: doppie regole in dichiarazione dei redditi

ITALIA OGGI  
26.2.2026

Il D.Lgs. 81/2025 ha introdotto nuove cause di cessazione ed esclusione per il concordato preventivo biennale, ha fissato a 85.000 euro il limite per l'imposta sostitutiva e consente la maxi deduzione del costo del lavoro incrementale tra le variazioni in diminuzione. Le regole valgono solo per chi ha sottoscritto il patto dopo il 13.06.2025; chi ha aderito prima segue le vecchie regole. Le istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 2026 regolano l'applicazione sia delle vecchie sia delle nuove norme nel quadro Cp.

---

Iperammortamento meno vantaggioso al sud

IL SOLE 24 ORE  
26.2.2026

La nuova modalità di cumulo tra iperammortamento 2026 e contributi pubblici abbassa il contributo totale e rende meno conveniente investire al Sud. • Fino al 2025, il credito d'imposta 4.0 si applicava sull'intero investimento agevolabile. • Dal 2026, l'iperammortamento si calcola solo sulla parte dell'investimento non coperta da altri incentivi: se un'impresa riceve un contributo a fondo perduto, la base per il calcolo viene ridotta della stessa quota.

---

ITALIA OGGI

---

Locazioni brevi e attività d'impresa	26.2.2026	Gestire tre appartamenti per locazioni brevi non implica automaticamente l'attività d'impresa. La partita IVA va aperta solo se si rientra nell'art. 4, c. 1 Dpr 633/1972, che definisce impresa come attività commerciale o agricola svolta abitualmente, anche senza organizzazione formale, o servizi organizzati in forma d'impresa. La recente risposta all'interpello n. 921-15/2026 della Dre Sardegna ribadisce la disposizione della legge di Bilancio 2026 senza interpretazioni aggiuntive. L'Agenzia delle Entrate dovrebbe valutare che richiedere la partita IVA a chi affida tre appartamenti a un'agenzia o portale potrebbe non reggere in giudizio, dunque evita interpretazioni oltre il testo normativo.
--------------------------------------	-----------	--

---

Sanzioni per mancato collegamento Pos e Rt	IL SOLE 24 ORE 27.2.2026	Il collegamento tra Pos e Rt richiede due adempimenti specifici, ciascuno con relative sanzioni. L'errata registrazione della modalità di incasso comporta una sanzione amministrativa di 100 euro per ogni trasmissione (massimo 1.000 euro a trimestre); più di quattro errori in giorni diversi possono portare anche alla chiusura dell'esercizio. Il mancato collegamento Pos/Rt nei termini prevede una sanzione da 1.000 a 4.000 euro e la sospensione della licenza o autorizzazione da 15 giorni a 2 mesi (da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).
--	-----------------------------	---

---

Calcolo delle detrazioni in dichiarazione dei redditi	ITALIA OGGI 27.2.2026	Dal 2025, i contribuenti soggetti al taglio delle detrazioni secondo il coefficiente familiare vedranno l'imputazione delle spese automatizzata nei modelli 2026 (730 e Redditi), con priorità alle spese più detraibili. È possibile scegliere la modalità manuale selezionando la casella dedicata nel quadro RP del modello Redditi o nel quadro E del 730, per modificare autonomamente le detrazioni. Questa
---	--------------------------	---

---

novità è prevista nelle bozze dei modelli pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.

---

Obiettivi di politica fiscale 2026-2028

ITALIA OGGI  
27.2.2026

L'atto di indirizzo del Mef per il 2026-2028 stabilisce gli interventi che Dipartimento delle Finanze, Agenzie fiscali e Guardia di Finanza dovranno attuare per contrastare l'evasione. L'Agenzia delle Entrate dovrà fornire ai contribuenti sempre più dati nel cassetto fiscale, personalizzando l'accesso online in base al profilo dell'utente per facilitarne la ricerca delle funzioni. Per versamenti ricorrenti e rateizzati, sarà potenziato il servizio per pagare tramite addebito diretto. La lavorazione dei rimborsi fiscali, soprattutto IVA, dovrà essere veloce secondo gli standard internazionali.

---

Esiti controllo automatizzati sul regime impatriati

IL SOLE 24 ORE  
27.2.2026

L'Agenzia delle Entrate sta chiedendo ai beneficiari del regime impatriati di versare contributi sul reddito lordo, non su quello agevolato. L'Inps aveva già chiarito che l'imponibile doveva essere lo stesso per tasse e contributi (circolare n. 52/2023). Il canale Civis può aiutare a trovare una soluzione.

---

Trasporto internazionale senza Iva per tutte le prestazioni della filiera

IL SOLE 24 ORE  
27.2.2026

Assonime, nella circolare 26.02.2026 n. 3, analizza l'Iva sui servizi di trasporto internazionale per merci in esportazione, importazione o transito. Assonime auspica che le modifiche all'art. 9, c. 3, D.P.R. 633/1972 introdotte dal D.Lgs. 186/2025 confermino la non imponibilità Iva su tutta la catena di fornitori. Il termine "intermediario" dovrebbe includere tutti gli operatori coinvolti, garantendo il beneficio fiscale al trasportatore, esportatore e importatore, indipendentemente dal rapporto giuridico tra le parti.

---

---

Vademecum  
fiscalità degli  
avvocati

ITALIA OGGI  
27.2.2026

La Cassa forense e l'Uncat hanno pubblicato il "Vademecum fiscalità degli avvocati", una guida aggiornata sugli obblighi fiscali e previdenziali. Il documento chiarisce che il conferimento dello studio legale individuale in una Sta è fiscalmente neutro e che i debiti verso la Cassa forense sono esclusi dalla rottamazione quinquies, applicabile solo ai contributi Inps.

---

Tassa SIAE per la  
memoria digitale

ITALIA OGGI  
27.2.2026

Il 23 febbraio 2026, il Ministro della Cultura ha esteso il compenso per copia privata SIAE allo spazio di archiviazione online. Ora milioni di account e servizi di posta elettronica sono soggetti a un nuovo obbligo economico: il compenso si calcola mensilmente per GB e per utente (1-500 GB: 0,0003 €/GB; oltre 500 GB: 0,0002 €/GB; esenzione sotto 1 GB; massimo 2,40 € al mese per utente). I provider devono comunicare ogni trimestre alla SIAE il numero di utenti attivi e lo spazio cloud disponibile, generando costi e incertezze, soprattutto per servizi gratuiti o esteri, con possibile rischio di contenziosi.

---

Gestione rifiuti  
carta-digitale

IL SOLE 24 ORE  
27.2.2026

I commi 5-bis, 5-quinquies e 5-septies dell'art. 13 D.L. 200/2025 (Milleproroghe) disciplinano la gestione dei rifiuti su carta e digitale per 6 mesi. Dal 15/09/2026, chi è obbligato al formulario potrà scegliere tra carta e xFir.

---

Contributi per la  
realizzazione di  
impianti fotovoltaici

IL SOLE 24 ORE  
27.2.2026

Sono disponibili 789 milioni di euro con la nuova misura Pnrr "Facility parco agrisolare" per impianti fotovoltaici su edifici produttivi nei settori agricolo, zootecnico e agroalimentare. Le domande si presentano tramite la piattaforma Gse dal 10 marzo al 9 aprile 2026.

---

---

<b>Monitoraggio riserve formate con l'utile 2024 e Ires premiale</b>	IL SOLE 24 ORE 28.2.2026	Il modello Redditi 2026 SC introduce nel quadro RS un nuovo prospetto per monitorare l'utilizzo dell'utile 2024 da parte delle società che hanno usufruito della riduzione dell'aliquota al 20%. Nel modello Irap viene regolato il nuovo regime fiscale di correzione degli errori contabili, con requisiti specifici sia per Ires che per Irap. La novità principale è la riduzione dell'aliquota Ires per il 2025, riservata alle società che rispettano 5 criteri legati a utile, investimenti e occupazione; l'imponibile va indicato nel nuovo rigo RN8A. È previsto il riquadro RS524 per verificare il rispetto del vincolo sull'utile accantonato (80%), con cause di decadenza in caso di distribuzione entro il periodo di sorveglianza. Nuovi riquadri nel quadro RS servono per la deduzione differita di componenti reddituali e per il monitoraggio della correzione di errori contabili, secondo le condizioni introdotte dal D.Lgs. 192/2025.
<b>Agenzie di viaggio, agenti e mediatori con ritenuta al 1.5.2026</b>	IL SOLE 24 ORE 28.2.2026	L'obbligo di ritenuta sulle provvigioni per agenzie di viaggio, agenti, mediatori marittimi e aerei, e commissionari petroliferi viene posticipato al 1° maggio 2026. Il MEF lo ha comunicato il 27 febbraio 2026.
<b>Bonus edilizi nei modelli Redditi PF e 730</b>	IL SOLE 24 ORE 28.2.2026	Dal 2026, i bonus edilizi avranno detrazioni ridotte: 50% sulla prima casa, 36% sulle altre, secondo la legge di Bilancio 2025. Sarà meno conveniente per chi ha redditi bassi e oltre 75.000 euro, poiché si abbassa l'aliquota e si sostituisce lo sconto contributivo con una nuova detrazione Irpef. Dal 2025, la detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro sale a 1.955 euro, mentre tra 20.001 e 32.000 euro è prevista un'ulteriore detrazione di 1.000 euro. Per chi supera i 75.000 euro, il limite degli oneri detraibili è 14.000 euro (variabile in base ai figli a carico), scende a

---

---

8.000 euro se il reddito supera 100.000 euro. Solo le rate delle spese sostenute dal 2025 sono rilevanti.

---

**Modelli per le  
dichiarazioni fiscali**

ITALIA OGGI  
28.2.2026

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli aggiornati per CPB, 730, 770, Redditi, Irap e Certificazione Unica relativi alla dichiarazione 2026, confermando la struttura del 2025. Le principali novità includono una somma variabile fino a 960 euro esente per chi ha redditi fino a 20.000 euro, una nuova detrazione sull'imposta lorda per dipendenti con redditi tra 20.000 e 40.000 euro, la detassazione dei canoni di locazione per neoassunti e il riordino delle detrazioni d'imposta.

---

**Nuova tariffa  
europea sui piccoli  
pacchi extra-UE**

ITALIA OGGI  
28.2.2026

La nuova tariffa UE sui piccoli pacchi extra-UE (3 euro) mira non solo a rafforzare il contrasto alla contraffazione e tutelare la proprietà intellettuale nei marketplace. In Italia dal 2026 si aggiunge un contributo nazionale di 2 euro per pacco, portando il totale a 5 euro. Queste misure, che sostituiscono l'esenzione doganale sotto i 150 euro, sono legate anche al Digital Services Act, al General Product Safety Regulation e al Regolamento UE n. 608/2013 su controlli e sequestri doganali di merci contraffatte.

---

**Rottamazione-  
quinquies e  
concordato  
preventivo biennale**

IL SOLE 24 ORE  
2.3.2026

L'accesso al concordato preventivo biennale è vietato ai soggetti ISA con debiti fiscali o contributivi oltre 5.000 euro, esclusi quelli sospesi o rateizzati. La rottamazione di ruoli decaduti non ripristina il CPB perso. Se l'opzione è esercitata per errore, potrebbe essere priva di effetti fin dall'inizio; quindi, un CPB senza requisiti non ha effetti e non comporta decadenza.

---

IL SOLE 24 ORE

---

Riscossione coattiva ad Amco	2.3.2026	La legge di Bilancio 2026 prevedeva un decreto per regolare la riscossione coattiva delle entrate comunali tramite Amco, società del Mef. Il termine è scaduto, ma il Governo sta lavorando a una bozza che definirà la percentuale minima per l'obbligo di affidamento ad Amco. Il costo della riscossione potrebbe superare il 10%, mentre l'attuale quota dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è sufficiente. Per l'arretrato, si ipotizza la cessione pro soluto ad Amco senza gara, come previsto da norme vigenti, includendo crediti deteriorati anche del magazzino Agenzia delle Entrate-Riscossione.
------------------------------	----------	--

---

Spese contestate dall'Agenzia delle Entrate ai fini Irap	IL SOLE 24 ORE 2.3.2026	In sede di verifica Irap, non si possono applicare le forfettizzazioni del Tuir. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate consiglia ai contribuenti di utilizzare le stesse limitazioni delle imposte dirette per maggiore sicurezza. Secondo la Cassazione (sentenza n. 11791/2024), la base imponibile Irap è disciplinata dall'art. 5 D.Lgs. 446/1997; quindi, le limitazioni dell'art. 164 Tuir sui costi auto non sono valide, così come la deducibilità delle sanzioni è esclusa solo ai fini delle imposte dirette. Le sopravvenienze da riduzione dei debiti dovrebbero essere escluse dal calcolo del valore della produzione netta, indipendentemente dal principio di correlazione tra componenti.
--	----------------------------	--

---

Premi ai dipendenti scaricabili per competenza	IL SOLE 24 ORE 2.3.2026	I premi ai dipendenti legati a risultati aziendali sono deducibili nell'esercizio di maturazione, se l'importo è determinabile. Il reddito Ires deriva dal bilancio con variazioni Tuir; per chi applica gli OIC, conta il metodo contabile adottato. Secondo OIC 19, il premio va registrato come debito quando esiste un'obbligazione certa e quantificabile, anche se la misura
--	----------------------------	--

---

esatta si definisce dopo la chiusura dell'anno. Le modifiche successive seguono OIC 29 e il costo resta imputato all'esercizio di competenza.

## L'Agenzia interpreta



Impatriati,  
l'agevolazione ha  
un perimetro ampio

RISOLUZIONE  
N. 8/E/2026

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 8/E del 23.02.2026, ha prorogato di 5 anni le agevolazioni per gli impatriati trasferiti in Italia tra il 30.04.2019 e il 2.07.2019. Le agevolazioni per docenti e ricercatori sono estese in base al possesso di un immobile o al numero di figli, anche se nati dopo il rientro.

Passaggio  
all'imprenditorialità  
per gli affitti brevi

INTERPELLO  
N. 921/15/2026  
DIR. REG.  
SARDEGNA

Con la risposta n. 92115/2026, l'Agenzia delle Entrate (Sardegna) ha precisato che per il passaggio all'attività d'impresa nelle locazioni brevi conta solo il numero di unità immobiliari autonome e non rilevano né eventuali frazionamenti né il numero di annunci.

Regime forfetario  
per Odv e Aps

CIRCOLARE  
N. 1/E/2026

Dal 2026, Odv e Aps possono applicare un regime forfetario con coefficienti di redditività ridotti (1% per Odv, 3% per Aps) su tutti i ricavi commerciali. La circolare n. 1/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate conferma che anche i proventi da raccolte fondi sono inclusi, a prescindere dalla qualifica fiscale dell'ente. Il regime prevede l'esonero dall'Iva e dagli obblighi di fatturazione, salvo richiesta del cliente per cui va emessa una fattura elettronica codice N2.2.

RISOLUZIONE

---

L'osteopata emette e-fattura soggetta ad IVA

N. 9/E/2026

Secondo la risoluzione 9/E dell'Agenzia delle Entrate (24.02.2026), osteopati, chiropratici e chinesiologi devono emettere fattura elettronica con IVA, mentre i massoterapisti sono esenti ma devono inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

---

Professionisti, bonus edilizi e concordato preventivo biennale

INTERPELLO  
N. 45/2026

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 45/2026, ha precisato che il differenziale positivo per uno studio associato derivante dall'acquisto e utilizzo dei crediti d'imposta edilizi non incide sul concordato preventivo biennale.

---

Esonerati dall'abbinamento Pos/Rt

INTERPELLO  
N. 44/2026

L'obbligo di collegare Pos e RT non riguarda chi emette solo fatture o è esonerato dalla certificazione dei corrispettivi. Tuttavia, se un esercente esonerato deve trasmettere i corrispettivi in modalità telematica, deve comunque abbinare il Pos al RT e, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate (interpello n. 44/2026), indicare sul documento commerciale il codice N2 per "operazioni non soggette".

---

Scissione e Durf

INTERPELLO  
N. 50/2026

Secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello n. 50/2026), una società beneficiaria di nuova costituzione nata da scissione mediante scorporo non può ottenere il Durf perché non ha almeno 3 anni di attività.

---

Gestione dei diritti sulle opere di artisti

INTERPELLO  
N. 13/2026

Secondo la risposta n. 13/2026 dell'Agenzia delle Entrate, se un artista affida a una società la gestione dei diritti sulle opere e il mandato all'incasso dei proventi, le anticipazioni finanziarie non rilevano fiscalmente. I compensi del musicista, invece, sono imponibili come redditi assimilati al lavoro autonomo e possono essere soggetti a ritenuta.

---

---

Isa delle Stp ancora  
in via sperimentale  
per l'anno  
d'imposta 2025

PROVVEDIMENTO  
N. 71684/2026

Il modello Isa deve essere compilato esclusivamente per fini statistici. Le società tra professionisti sono escluse dal CPB per il biennio 2026-2027, come stabilito dal provvedimento Agenzia Entrate n. 71684 del 27.02.2026. Tuttavia, i soci possono aderire al CPB individualmente con la propria partita Iva. Questo principio è valido anche per il 2025, come chiarito dalla circolare n. 9/E/2025 e dal Videoforum di settembre. Le attività interessate includono ingegneria, servizi legali, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, progettazione archeologica, architettura e veterinaria. Non vi sono novità nei quadri F e H rispetto all'anno precedente. Nelle istruzioni del modello CPB 2026 sono state aggiunte due nuove cause di esclusione (lettere b-quinquies e sexies art. 11 D.Lgs.13/2024): partecipazione a associazioni o Stp che non aderiscono al concordato, e adesione parziale dei soci. È stato inserito anche un nuovo paragrafo sulle modalità operative per la revoca dell'opzione.

---

Regime impatriati

PROVVEDIMENTO  
N. 54/2026

Per il nuovo regime agevolativo dei lavoratori impatriati, la continuità con il datore di lavoro estero vale anche se l'attività in Italia è svolta tramite un "employer of record" dello stesso gruppo. In questo caso, il requisito di residenza all'estero passa da tre a sei periodi d'imposta, indipendentemente dalle società utilizzatrici. Questo chiarimento è nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 54/2026 sull'art. 5 D.Lgs. 209/2023 per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024.



## Il Giudice ha sentenziato

---

**Deduzioni difensive per contestazione delle sanzioni**

CASSAZIONE  
N. 498/2026

La Cassazione (sentenza n. 498/2026) ha chiarito che il contribuente può presentare deduzioni contro atti sanzionatori entro i termini di ricorso. L'atto di irrogazione della sanzione deve essere motivato in modo specifico sulle deduzioni; in caso contrario, è annullabile. Non bastano formule generiche come "le deduzioni non meritano accoglimento".

---

**Applicazione del regime ordinario iva anziché del reverse charge**

CASSAZIONE  
N. 5051/2026

La Cassazione (sentenza 9.01.2026, n. 5051) ha stabilito che applicare un regime fiscale improprio in azienda non è reato. L'amministratore di una Srl non commette dichiarazione fraudolenta usando fatture reali se la società paga l'iva ordinaria invece di adottare il reverse charge richiesto per beni hi-tech: si tratta di irregolarità tributaria, ma le fatture indicano correttamente beni, quantità, prezzi e imposta.

---

**Notifica avvisi tributari notificati ai soci**

CASSAZIONE  
N. 1667/2026

Con l'ordinanza n. 1667 del 25.01.2026, la Cassazione ha stabilito che negli avvisi tributari ai soci di società di capitali a base ristretta è sufficiente motivare "per relationem", anche senza allegare l'avviso notificato alla società.

---

**Accertamento nullo in assenza di contraddittorio preventivo**

CASSAZIONE  
N. 3793/2026

La Cassazione, con ordinanza 19.02.2026 n. 3793, ha annullato l'avviso di pagamento delle accise se l'Agenzia delle Dogane non coinvolge il contribuente prima dell'accertamento.

---

L'art. 19 D.Lgs. 504/1995 richiama lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), garantendo il diritto al contraddittorio. Il contribuente deve poter presentare osservazioni prima dell'atto di accertamento, sia in caso di accesso sia in verifiche "a tavolino".

---

Rilevanza  
dell'acquisto  
intracomunitario

TRIBUNALE UE  
CAUSA N. T-  
638/24

Il Tribunale UE (T-638/24) stabilisce che l'acquisto intracomunitario è rilevante nel Paese di origine se viene comunicata la partita Iva locale. L'acquisto deve derivare da una cessione esente da Iva, anche quando un errore di fatturazione genera un debito d'imposta.

---

Sequestro beni del  
commercialista per  
visto di conformità  
senza controlli

CASSAZIONE  
N. 7647/2026

La Cassazione (sentenza n. 7647/2026) ha confermato il sequestro preventivo sui beni del commercialista che ha vistato dichiarazioni IVA senza controlli, favorendo crediti fiscali falsi usati per indebite compensazioni. Nei reati tributari commessi per conto di una società, il sequestro per equivalente può essere disposto nei limiti del profitto realizzato, secondo l'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000, evitando duplicazioni.

---

Detrazione Iva per  
società di comodo

CASSAZIONE  
N. 3631/2026

La Cassazione, con ordinanza n. 3631/2026, ha stabilito che la norma sulle società di comodo che limita la detrazione dell'Iva, contrasta con le direttive della Corte di Giustizia Europea e deve essere disapplicata. Le sentenze della Corte europea hanno valore normativo e incidono direttamente sull'ordinamento interno, influenzando l'efficacia delle norme nazionali.

---

Inadempimento del  
contratto e caparra  
confirmatoria

CASSAZIONE  
N. 4301/2026

La Cassazione (sentenza n. 4301/2026) stabilisce che chi subisce l'inadempimento può trattenere la caparra confirmatoria, ma non richiedere ulteriore risarcimento. Se chiede la

---

risoluzione del contratto e il risarcimento, non può trattenere anche la caparra.

---

Agente responsabile a seguito di insoluti

CASSAZIONE  
N. 1252/2026

La Cassazione, con l'ordinanza n. 1252/2026, ha chiarito che la responsabilità dell'agente per un insoluto, se dichiarata dopo il debito, non è "star del credere", ma una ricognizione di debito secondo l'art. 1988 c.c. In questo caso, l'agente deve dimostrare l'assenza del debito, invertendo l'onere della prova a favore del preponente.

---

È patto di famiglia il riassetto societario a favore dei discendenti

CASSAZIONE  
N. 4376/2026

L'accordo con cui l'imprenditore trasferisce le partecipazioni societarie ai discendenti, coinvolgendo i legittimari e prevedendo eventuali conguagli per la continuità aziendale, deve avere la forma dell'atto pubblico per essere valido, anche se i beneficiari sono già soci (Cassazione, sentenza n. 4376/2026).

---

Divieto di doppia imposizione

CORTE GIUSTIZIA  
UE  
N. C-524/2023  
del 26.02.2026

Il divieto di doppia imposizione e la libera circolazione dei capitali prevalgono sulle misure contro gli "utili paradisiaci". Per questi motivi, la Corte di Giustizia UE ha condannato il Belgio con la sentenza C-524/23 del 26 febbraio 2026.

---

Frodi Superbonus

CASSAZIONE  
N. 4/2026

Chi crea crediti falsi per sfruttare il superbonus, anche senza incassarli, può essere condannato per truffa aggravata. La sola creazione dei crediti concreta già il reato, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (informazione provvisoria n. 4/2026).

---

Corretto inquadramento in bilancio e deduzione Irap dei costi

CASSAZIONE  
N. 20405/2025

La Cassazione, con l'ordinanza n. 20405/2025 sull'Irap, ha chiarito che la deduzione dei costi segue il principio di derivazione dal bilancio civilistico: i costi correttamente contabilizzati sono

---

---

rilevanti ai fini Irap e non richiedono rettifiche dopo l'approvazione del bilancio.

---

**Acquisto di azioni proprie rivalutate**

C.G.T. EMILIA  
ROMAGNA  
N. 18/2025

La Corte di giustizia tributaria dell'Emilia Romagna, sentenza n. 18/2026, stabilisce che l'acquisto di azioni proprie rivalutate dai soci non costituisce abuso del diritto e non può essere riqualficato come recesso atipico dall'Agenzia delle Entrate.

---

**Ricordo contro atto della riscossione**

C.G.T. NAPOLI  
N. 2228/2025

La Corte di giustizia tributaria di Napoli (sentenza n. 2228/2026) afferma che il ricorso contro un atto della riscossione non è ammissibile se notificato solo all'ente impositore, poiché l'ente di riscossione è parte necessaria del giudizio. Inoltre, la notifica tardiva del ricorso all'ente di riscossione non risolve il vizio.

---

# In breve

## **Introduzione della ritenuta sulle provvigioni per agenzie di viaggio e turismo**

---

Dal 1° marzo 2026, la ritenuta d'acconto dell'art. 25-*bis* DPR 600/73 si applicherà anche alle provvigioni di:

- agenzie di viaggio e turismo,
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei,
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per servizi diretti.

Attraverso la modifica dell'art. 25-*bis* comma 5 del DPR 600/73, l'art. 1 commi 140-142 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha abolito il regime di esonero dalla ritenuta sulle provvigioni indicate, valido fino al 28 febbraio.

Ai sensi dell'art. 25-*bis* comma 1 del DPR 600/73, si applica una ritenuta a titolo d'acconto pari al 23%, corrispondente al primo scaglione reddituale ai fini IRPEF. È opportuno precisare che la base imponibile per tale ritenuta varia in funzione della modalità di esercizio dell'attività:

- Qualora ci si avvalga in via continuativa di dipendenti o terzi, la ritenuta del 23% viene applicata sul 20% delle provvigioni corrisposte, risultando quindi pari al 4,6% del totale delle provvigioni.
- In assenza di dipendenti o terzi impiegati in modo continuativo, la ritenuta del 23% si applica sul 50% delle provvigioni, corrispondendo all'11,5% dell'importo complessivo delle provvigioni.

La ritenuta d'acconto pari al 4,6% sulle provvigioni viene applicata solo dopo che è stata presentata una dichiarazione che certifica la presenza dei requisiti richiesti. Per farlo, bisogna utilizzare il modello di dichiarazione previsto dal DM 16 aprile 1983, che può essere inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC (*vedi* circolare Agenzia delle Entrate n. 31/2014, § 18).

L'invio deve essere effettuato:

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'applicazione della misura ridotta;



- qualora le condizioni per la ritenuta ridotta si verificano durante l'anno, l'invio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di manifestazione delle suddette condizioni.

In base a quanto sopra, considerando che la soppressione del regime di esonero troverà applicazione per le provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026 e che la ritenuta deve essere effettuata al momento del pagamento, saranno soggette alla stessa tutte le provvigioni liquidate a partire da tale data ai soggetti indicati, anche qualora tali provvigioni siano maturate in precedenza (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2, con riferimento specifico all'analogia modificata introdotta dall'art. 1, comma 89, della L. 213/2023).

Quando le provvigioni sono trattenute direttamente sulle somme riscosse per legge o contratto, i percipienti devono versare ai committenti l'importo della ritenuta. Ai fini del versamento da parte dei committenti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo alla trattenuta (art. 25-bis, comma 4, DPR 600/73).

In questi casi, le agenzie di viaggio e turismo, insieme agli agenti, raccomandatori e mediatori marittimi e aerei, così come gli agenti e commissionari delle imprese petrolifere, dovranno versare ai committenti le ritenute calcolate a partire dal 1° aprile 2026. Ciò riguarda le provvigioni trattenute sulle somme incassate, anche se ricevute prima di marzo 2026, purché vengano restituite al committente da questo mese in poi, anche nei casi in cui i contratti siano stati conclusi in mesi precedenti (*vedi* circolare Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2, relativa alla modifica prevista dall'art. 1 comma 89 della L. 213/2023).

Dal 1° marzo 2026, le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti marittimi e aerei, i mediatori e i commissionari di imprese petrolifere dovranno applicare la ritenuta anche sulle provvigioni. L'esonero dall'obbligo decade dopo il termine per la comunicazione della ritenuta ridotta, fissato al 31 dicembre.

Le comunicazioni devono essere inviate entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma, quindi entro il 16 marzo 2026, come nel caso di applicazione della ritenuta d'acconto ridotta durante l'anno (*vedi* circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 3).

Le ritenute sulle provvigioni devono essere versate mediante modello F24 entro il 16 del mese successivo all'effettuazione del pagamento, ai sensi degli articoli 17 e 18 del Decreto Legislativo 241/97. Il codice tributo da utilizzare è "1040", che dal 1° gennaio 2017 sostituisce il precedente "1038".

## Limiti e rapporti tra affitti brevi e turismo

---

La nuova soglia di imprenditorialità nelle locazioni brevi (art. 1 comma 595, L. 178/2020) continua a generare dibattiti. La Fondazione e il Consiglio dei commercialisti hanno pubblicato il documento "Il regime fiscale delle locazioni turistiche", ampliando l'analisi alla locazione turistica e offrendo approfondimenti sulla presunzione di imprenditorialità.

Il documento della Commissione di studio CNDCEC "Fiscalità immobiliare e della transizione ecologica" dedica una parte iniziale alle definizioni delle principali tipologie di locazione ("locazione turistica", "locazioni brevi", "affittacamere", "case vacanze", "bed and breakfast"), per chiarire i termini spesso confusi, prima di trattare gli aspetti fiscali.

La "locazione turistica" costituisce una tipologia contrattuale atipica, non direttamente definita nel codice civile né nella L. 431/98 relativa alle locazioni abitative. Tuttavia, essa viene menzionata sia dall'articolo 1, comma 2, della L. 431/98 che dal Codice del Turismo (art. 53 del D.Lgs. 79/2011). La disciplina di riferimento può pertanto essere individuata negli articoli 1571 e seguenti del codice civile, riguardanti la locazione in generale.

Il contratto di locazione turistica, stipulato per periodi limitati e senza servizi aggiuntivi paralberghieri, ha come scopo principale il godimento dell'immobile. È possibile prevedere contratti annuali o pluriennali per specifici periodi dell'anno.

Si evidenzia pertanto il discrimine tra "locazione turistica" e "locazione breve":

- la locazione turistica costituisce una tipologia contrattuale specifica;
- la locazione breve rappresenta, invece, una fattispecie soggetta alla disciplina fiscale particolare prevista dall'art. 4 del D.L. 50/2017.

Le locazioni brevi sono contratti di locazione inferiori a 30 giorni, stipulati da privati (anche tramite intermediari) con servizi aggiuntivi limitati a pulizia e cambio biancheria. Sebbene queste siano generalmente considerate locazioni turistiche, esistono anche locazioni turistiche che non seguono questa disciplina, come quelle con durata superiore a 30 giorni o stipulate da società o enti.

Dopo aver spiegato le differenze e i limiti delle definizioni di "locazione breve" e "locazione turistica", il documento approfondisce anche le connessioni con termini frequentemente utilizzati in questo ambito: "affittacamere", "bed and breakfast" e "case vacanze". Queste

rappresentano le principali categorie di strutture ricettive in cui può svolgersi l'attività di locazione turistica in senso generale.

Dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 comma 1 del DLgs. 79/2011 (sentenza n. 80/2012), le definizioni di queste strutture dipendono dalla normativa regionale. Il documento CNDCEC offre una tabella riassuntiva sulle diverse indicazioni regionali.

Il documento approfondisce la fiscalità relativa alle locazioni turistiche, analizzando in modo dettagliato le casistiche e le condizioni che determinano se la concessione di alloggi a fini turistici generi:

- reddito fondiario;
- reddito diverso;
- reddito d'impresa.

In riferimento alle locazioni turistiche generatrici di redditi fondiari, si espongono sia il regime fiscale ordinario IRPEF, sia l'opzione per la cedolare secca prevista dall'art. 3 del DLgs. 23/2011. La descrizione si inserisce nell'ambito delle locazioni brevi disciplinate dall'art. 4 del DL 50/2017, includendo anche l'analisi della presunzione di imprenditorialità. Tale presunzione impedisce l'applicazione del regime fiscale delineato dall'art. 4 del DL 50/17 qualora il locatore destini più di due immobili all'attività di locazione breve nel periodo d'imposta, a partire dal 2026.

La sezione relativa al reddito d'impresa analizza anche i documenti di prassi e giurisprudenza che hanno fornito indicazioni rilevanti per valutare la presenza delle condizioni necessarie alla produzione di reddito d'impresa nell'ambito delle locazioni turistiche.

Il documento conclude offrendo dettagli sulla nuova direttiva comunitaria ViDA, la quale, a partire dal 2028, regolerà il funzionamento delle piattaforme per la prenotazione turistica e stabilirà le modalità di trattamento fiscale degli alloggi destinati a uso turistico che vengono affittati tramite queste piattaforme.

# L'Approfondimento

## Reddito di lavoro autonomo - avviamento

---

### Premessa

Nel corso degli ultimi due anni il reddito di lavoro autonomo è stato oggetto di una profonda rivisitazione che ha portato il Legislatore a introdurre in questo contesto il principio dell'onnicomprendività.

Seppur meno importante ma non trascurabile è anche il contributo riguardante il tema del trasferimento del "**capitale relazionale**"<sup>1</sup> nell'ambito professionale.

Premesso ciò, osserviamo che lo stesso Legislatore con il successivo DL n. 84/2025 ha voluto evitare "**eccessive**" applicazioni del nuovo art. 54, TUIR, assicurando la "**coerenza**" con le categorie strutturali dello stesso TUIR.

Questo lo si ricava soprattutto dall'esclusione di alcuni elementi, come ad esempio:

- gli interessi da depositi/conti correnti che vengono inclusi tra i redditi di capitale;
- le cessioni di partecipazioni "**professionali**" che vengono qualificate come redditi diversi.

Tuttavia, come avremo modo di vedere alcune problematiche sorgono quando si arriva a trattare dell'avviamento.

### Il quadro di riferimento

Dando attuazione alla Legge delega n. 111/2023 il Dlgs n. 192/2024 ha riformato la disciplina del reddito di lavoro autonomo

---

<sup>1</sup> Per capitale relazionale s'intende l'insieme di tutte le relazioni (di mercato, di responsabilizzazione e collaborazione) istituite tra aziende, istituti e persone, che derivano da un forte senso di appartenenza e da una capacità fortemente sviluppata di collaborazione tipica di persone e istituti culturalmente simili.

In particolare, il nuovo assetto normativo:

- ha introdotto nell'art. 54 del TUIR<sup>2</sup> il principio di onnicomprensività;
- ha riscritto tramite gli artt. 54-bis<sup>3</sup> e 54-octies<sup>4</sup> del TUIR le regole di partecipazione al reddito dei componenti positivi e negativi;

<sup>2</sup> L'art. 54 del TUIR afferma che: "1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.

2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DL n. 2419/1997.

3. Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.

3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'art. 177-bis, costituiscono redditi diversi".

<sup>3</sup> L'art. 54-bis del TUIR prevede che: "1. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54 septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

2. La plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'art. 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno".

<sup>4</sup> L'art. 54-octies del TUIR stabilisce che: "1. I redditi indicati all'art. 53, comma 2, lett. b), sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui al citato art. 53, comma 2, lett. c), d) ed e), costituiscono

- ha previsto un regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie relative agli studi professionali con il nuovo art. 177-bis del TUIR<sup>5</sup>.

Tramite interventi successivi e nello specifico con il DL n. 84/2025 sono state apportate, inoltre, ulteriori modifiche riguardanti:

- il trattamento riservato agli interessi attivi bancari e alle plus/minusvalenze su partecipazioni;
- gli obblighi di tracciabilità in materia di spese di viaggio e trasferta.

---

reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati al predetto art. 53, comma 2, lett. f), sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. I redditi indicati al medesimo art. 53, comma 2, lett. f-bis) sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta”.

<sup>5</sup> L'art. 177-bis del TUIR dispone che: “1. I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'art. 10 della legge n. 183/2011, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

- a) ai conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1;
- b) agli apporti in associazioni o società semplici di cui all'art. 5, costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti di cui al comma 1 e alla lett. a), nonché alle medesime operazioni delle associazioni o società semplici di cui alla lett. b) e tra le società di cui al comma 1 e alla lett. a) e le associazioni o società semplici di cui alla lett. b);
- d) al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale svolta in forma individuale.

3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della successione, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi.

4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli artt. 56 e 83, i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e scissioni.

4-bis. Ai fini dell'art.10 bis della Legge n. 212/2000, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute”.

## Le modifiche normative

A seguito dell'introduzione dell'art. 5, comma 1 del Dlgs n. 192/2024 è stato introdotto nell'art. 54 del TUIR il principio di onnicomprensività.

Principio che prevede che il reddito di lavoro autonomo deve essere determinato come differenza tra:

- tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta "***in relazione all'attività artistica o professionale***"; e
- le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività.

Il tutto tenendo conto delle deroghe previste nello stesso art. 54 e dai successivi articoli del Capo V.

A ben vedere la nuova previsione pone rimedio alle lacune della previgente disciplina portando a tassazione alcuni componenti prima incerti, come ad esempio le sopravvenienze e le rettifiche.

Tuttavia, è bene evidenziare fin da subito che il principio di onnicomprensività non sottopone a tassazione tutti i componenti positivi di reddito riconducibili al professionista, perché ai fini dell'imponibilità:

- deve sempre sussistere un nesso di causalità con le prestazioni rese nell'ambito dell'attività;
- non è sufficiente un mero collegamento alla "***posizione***" di lavoratore autonomo.

In buona sostanza, è sempre necessario identificare quali compensi/valori sono collegati a specifiche prestazioni professionali.

Detto ciò, osserviamo che la riforma è stata anche l'occasione per migliorare la disciplina della determinazione del reddito di lavoro autonomo con alcuni interventi aggiuntivi che riportiamo nella sottostante tabella.

### Interventi aggiuntivi

È stato previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente e le somme per l'uso comune di spazi e servizi (art. 54, comma 2, lett. b) e c) del TUIR.

Parallelamente in coordinamento con l'art. 54-ter del TUIR viene prevista l'indeducibilità degli stessi elementi in capo al professionista salvo eccezioni (art. 54-ter, comma 2).

Sono stati rivisti, inoltre, gli obblighi di tracciabilità per spese di viaggio e simili, con una costruzione più organica e coordinata tra non concorrenza dei rimborsi e condizioni di deducibilità in capo al professionista.

È stato previsto l'allineamento dell'imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta all'anno in cui sorge l'obbligo del sostituto. In tal modo è stato risolto il noto disallineamento relativo ai bonifici a cavallo d'anno.

Si ricorda, infine, che la regola è applicabile anche retroattivamente, se coerente con la dichiarazione già presentata.

È stata rivista la gestione delle plus/minusvalenze su beni strumentali, delle spese per beni mobili e immobili, inclusi i criteri di ammortamento e la deducibilità del costo residuo in caso di eliminazione e delle altre spese, riprendendo e adattando i criteri del reddito d'impresa e prestando attenzione all'uso promiscuo e ai limiti specifici.

Ribadiamo, infine, che la nuova versione dell'art. 54 del TUIR deve tenere in debita considerazione anche i successivi interventi operati dal DL n. 84/2025.

Nello specifico con il DL n. 84/2025:

- gli interessi e altri proventi da depositi e conti correnti sono stati ricondotti tra i redditi di capitale, ex art. 44 del TUIR.

Di conseguenza, detti importi sono stati esclusi dalla base imponibile del lavoro autonomo.

A tal riguardo si ricorda che questo aspetto era già stato oggetto dell'interrogazione parlamentare n. 5-03535/2025, tramite la quale era stata chiesta una presa di posizione ufficiale sul coordinamento tra art. 54 del TUIR e interessi attivi su depositi connessi all'attività;

- le plus/minusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni/società che esercitano attività artistiche o professionali sono state incluse nei redditi diversi.

Di conseguenza, questi componenti sono esclusi dal campo di onnicomprensività del lavoro autonomo, salvi alcuni casi espressamente

previsti.

Ebbene, tutti questi interventi sono stati di fondamentale importanza dato che:

- impediscono interpretazioni distorte che avrebbero potuto far ricomprendere le rendite finanziarie nella base professionale;
- evitano che operazioni sul capitale, nella specie le cessioni di partecipazioni rientrino automaticamente tra i componenti del reddito professionale.

## Avviamento e cessione portafoglio clienti

Per effetto della nuova disciplina l'avviamento e la cessione del portafoglio clienti possono beneficiare della tassazione separata, ex art. 17, comma 1, lett. g-ter) del TUIR<sup>6</sup>.

Dalla lettura della Relazione illustrativa si ricava, infatti, che i corrispettivi riguardanti la cessione della clientela o gli elementi immateriali riferibili all'attività possono fruire della tassazione separata anche se percepiti in più rate nello stesso periodo d'imposta.

## Ulteriori spunti interpretativi ricavabili dalla Relazione illustrativa

Sempre dalla Relazione illustrativa si ottengono importanti spunti interpretativi della riforma che riassumiamo nella sottostante tabella.

### Gli spunti interpretativi ricavabili dalla Relazione illustrativa

Viene evocato il principio di onnicomprensività per il lavoro autonomo, in analogia con l'art. 51, TUIR e con l'obiettivo di coprire situazioni prima non tipizzate, come le sopravvenienze in senso lato, i rimborsi, i riaddebiti e le rettifiche.

Dalla formazione del reddito vengono esclusi i rimborsi analitici di spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico e i riaddebiti per l'uso comune di spazi/servizi. Parallelamente viene prevista l'indeducibilità

<sup>6</sup> L'art. 17, comma 1, lett. g-ter) del TUIR sancisce che: "1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

**g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta".**

degli stessi elementi in capo al professionista con le relative eccezioni in caso di mancato rimborso e soglie di modico valore.

Vengono coordinati temporalmente i compensi assoggettati a ritenuta con l'anno dell'obbligo del sostituto.

È confermata l'indeducibilità degli ammortamenti degli immobili, nell'attesa di futuri interventi in senso espansivo, espressamente richiesti.

Sono stati introdotti anche per il lavoro autonomo i criteri "*impresa-like*" per ammortamenti di beni mobili, la deduzione del costo residuo in caso di eliminazione e i regimi per manutenzioni ordinarie e straordinarie.

È stata introdotta una regola ad hoc per il costo di acquisizione della clientela e per gli elementi distintivi, ammortizzabili in almeno cinque esercizi.

In coordinamento con il criterio direttivo della delega e con esplicito riconoscimento della continuità dei valori fiscali e della natura meramente temporanea degli effetti sul gettito è stata prevista la neutralità delle operazioni straordinarie.

## Deducibilità dei costi relativi a beni immateriali

Nell'ambito del lavoro autonomo la deducibilità dei costi relativi a beni immateriali è regolamentata dal nuovo art. 54-sexies del TUIR<sup>7</sup>, che riprendendo in parte quanto previsto dall'art. 103 del TUIR<sup>8</sup> per il reddito d'impresa, ha stabilito che:

<sup>7</sup> L'art. 54-sexies del TUIR afferma che: "1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo".

<sup>8</sup> L'art. 103 del TUIR prevede che: "1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al , la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 102".

- le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti, processi, formule e informazioni sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo annuo;
- per gli altri diritti pluriennali, la deduzione avviene in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista da contratto o legge;

Per il costo di acquisizione della clientela e per gli elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale è stata introdotta, invece, una specifica regola che prevede che le quote sono deducibili entro il limite massimo di un quinto del costo, periodo minimo quinquennale.

Ebbene, come si legge dalla Relazione illustrativa la scelta del quinquennio, frutto anche delle osservazioni parlamentari al Decreto, nasce per trovare un bilanciamento tra:

- l'esigenza di riconoscere un criterio di ammortamento certo e uniforme per le immobilizzazioni immateriali "**professionali**" che precedentemente non beneficiavano di una disciplina in tal senso; e
- l'esigenza di evitare un allineamento totale con la disciplina d'impresa sull'avviamento, che come noto prevede all'art. 103, comma 3 del TUIR la regola di 1/18 e non di 1/5.

L'introduzione della previsione in questione consente ora di legare il costo dell'acquirente e il provento del cedente in operazioni di trasferimento della clientela o di elementi distintivi dell'attività, mitigando le distorsioni della disciplina previgente, che prevedeva la tassazione dei corrispettivi, senza contemplare una parallela disciplina di deducibilità "**per competenza pluriennale**" in capo all'acquirente.

Tramite la deducibilità in "**quinti**" del costo per clientela/elementi distintivi viene, infatti, garantito l'equilibrio economico e fiscale rispetto al passato in cui l'acquirente non aveva parametri di riferimento certi.

## Le operazioni straordinarie

Con il nuovo art. 177-bis del TUIR è stato introdotto il principio di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Sul punto la Relazione illustrativa precisa che la neutralità ha il fine di evitare un'imposizione immediata, mantenendo latenti le plusvalenze, che verranno tassate in capo al soggetto risultante quando si realizzeranno verso terzi.

Osserviamo, inoltre, che l'introduzione dell'art. 177-bis del TUIR pone rimedio anche alla disuguaglianza che precedentemente penalizzava le riorganizzazioni professionali rispetto alle imprese.

In particolare, nei passaggi tra reddito di lavoro autonomo e reddito d'impresa, STP in forma commerciale, sono stati appositamente adeguati IVA e registro per escludere dall'ambito delle "**cessioni di beni**" quelle operazioni che riguardano il complesso unitario organizzato dello studio.

Segue una tabella di riepilogo relativa alle operazioni "**professionali**" straordinarie.

Operazioni straordinarie "professionali"	
<b>Ambito di applicazione</b>	Il regime si applica ai conferimenti in Società Tra Professionisti (STP) o in altre società costituite per l'esercizio di attività professionali regolamentate, aventi a oggetto un " <b>complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché passività</b> " organizzato per l'esercizio dell'attività.
<b>Come gestire il disallineamento</b>	Il valore fiscale delle partecipazioni ricevute dal conferente è dato dalla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite.  Il conferitario subentra, invece, nei corrispondenti valori e posizioni.  È necessario, inoltre, produrre un prospetto di riconciliazione in dichiarazione, quadro RV, per evidenziare la continuità tra valori civili e fiscali.
<b>Complesso unitario organizzato</b>	Il concetto di " <b>complesso unitario organizzato</b> " è stato chiarito anche a seguito delle osservazioni parlamentari per evitare un'estensione della normativa a conferimenti di singoli cespiti o mere " <b>porzioni non organizzate</b> " dell'attività.  Pertanto, il requisito dell'organizzazione, seppur non coincidente con la nozione civilistica di azienda, richiede un minimo di coordinamento

funzionale a configurare lo “**studio professionale**” come insieme organizzato di beni, contratti, risorse umane e clientela.

## Profili applicativi

Sempre in tema di operazioni “**professionali**” straordinarie meritano di essere segnalati i seguenti profili applicativi:

- l’ambito oggettivo della normativa privilegia le operazioni su “**complessi unitari organizzati**” rispetto a conferimenti di singoli elementi, che restano esclusi dalla neutralità fiscale;
- il criterio dell’organizzazione non è dimensionale, nel senso che non occorre una “**grande**” struttura, ma un assetto minimo che consente di identificare lo studio come insieme integrato di beni, contratti, clientela, avviamento, passività;
- gli apporti tra associazioni professionali/società semplici rientrano nel campo applicativo della normativa, mentre conferimenti tra STP commerciali possono trovare copertura nella neutralità, ex art. 176 del TUIR, data la sostanziale equivalenza del complesso organizzato della STP a un’azienda.

## Alcune considerazioni

Non servono particolari doti per cogliere l’avvicinamento della normativa al reddito d’impresa.

Nello specifico il Legislatore preserva la regola-cardine del criterio di cassa, ma al contempo la integra con disposizioni “**per competenza**” funzionali a una corretta imputazione economica del leasing, degli ammortamenti, delle manutenzioni pluriennali, degli immateriali.

Osserviamo, inoltre, che la neutralità dell’art. 177-bis del TUIR rimane circoscritta a operazioni che hanno per oggetto il complesso unitario organizzato, escludendo di fatto le cessioni/conferimenti di singoli elementi isolati.

Il requisito organizzativo risulta, infatti, l'elemento necessario e ciò porta ad evitare utilizzi discrezionali del regime in presenza di complessi patrimoniali "**non integrati**".

Abbiamo evidenziato, altresì, che per operazioni tra STP commerciali, la dottrina contempla la possibile sussidiarietà dell'art. 176 del TUIR, quando l'oggetto economico diventa, sostanzialmente, l'azienda della STP.

Tuttavia, rimane irrisolto e forse irrisolvibile il tema della distinzione tra avviamento "**personale**", legato alla persona del professionista e avviamento "**organizzativo**" o "**d'impresa**", derivante da un assetto dotato di autonomia organizzativa.

A ben vedere, infatti, il nuovo art. 177-bis del TUIR, pur non riprendendo in toto la nozione civilistica di azienda, richiede un minimo di organizzazione.

Da ciò ne discende che la trasferibilità "**neutrale**" di clientela/avviamento è possibile se ci si trova in presenza di una struttura organizzata e coordinata, secondo la logica dell'"**insieme di beni organizzati**".

Diversamente, in caso di cessioni di "**relazioni**" personali, il trattamento ricade nelle regole ordinarie dei proventi da cessione di elementi immateriali, con esclusione della neutralità.

A supporto e a conferma di quanto detto si pone la risposta a interpello n. 148/E/2025 con cui l'Ufficio ha riconosciuto l'applicabilità della neutralità dell'art. 177-bis, comma 2, lett. a) del TUIR al conferimento di uno studio odontoiatrico in una società costituita per lo svolgimento effettivo dell'attività odontoiatrica, purché in conformità ai requisiti settoriali e ordinistici.

Nel caso specifico l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il richiamo, presente nella Relazione illustrativa, alle società tra avvocati ha carattere meramente esemplificativo.

Per l'Ufficio, infatti, il campo di applicazione dell'art. 177-bis del TUIR deve intendersi comprensivo della generalità delle società esercenti attività regolamentate nel sistema ordinistico.

Nel documento di prassi viene confermata, infine, anche la nozione di oggetto del conferimento, ovvero di un “**complesso unitario**” di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché le passività, che continui a essere destinato all’esercizio dell’attività professionale.

## Conclusioni

Il nuovo impianto normativo del reddito di lavoro evidenzia un significativo passo in avanti rispetto al passato.

Le nuove regole riguardanti gli elementi immateriali professionali e l’ammortamento quinquennale della clientela e degli elementi distintivi pongono fine alle lacune della previgente normativa, allineando la deduzione a un principio di corretta competenza economica.

L’introduzione della neutralità per le operazioni straordinarie degli studi assicura, inoltre, la continuità dei valori fiscali rinviando l’imposizione ai momenti effettivi di realizzo verso terzi.

Resta aperta ancora la questione della fiscalità immobiliare del professionista, che la stessa Relazione illustrativa indica come possibile area di ulteriori interventi.

In definitiva, però, il quadro che emerge è quello di una riforma che seppur non esaustiva offre agli operatori dei criteri più analitici e affidabili per la determinazione del reddito.

# L'Approfondimento

## La conversione del decreto Milleproroghe 2026

---

Una prassi oramai consolidata nel nostro Paese è la continua proroga dell'entrate in vigore di disposizioni sia civilistiche che fiscali. Un modo di vedere il Diritto totalmente distorto che, alla fine, oltre a generare confusione consolida l'assenza della "certezza del diritto".

Ed ogni anno ci aspettiamo il "decreto milleproroghe", che puntualmente si è affacciato.

La conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025), approvata il 23/2/2026 dalla Camera, introduce varie novità: proroga dei bonus per l'assunzione di donne, giovani e nella ZES Mezzogiorno (D.L. n. 60/2024); sospensione fino al 1/1/2027 dell'abrogazione della rettifica "massiva" della detrazione IVA (D.lgs. n. 186/2025). Confermate le scadenze: stipula di polizze assicurative per imprese della pesca, acquacoltura e turistico-ricettive entro il 31/3/2026; assemblee societarie a distanza possibili fino al 30/9/2026; estensione della disciplina Fondo PMI fino al 31/12/2026.

Nella seduta del 23/2/2026, la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge di conversione, con modifiche, relativo al decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025). Il provvedimento, la cui scadenza è fissata al 1/3/2026, sarà ora sottoposto al Senato per la seconda lettura, che risulta caratterizzata da un iter sostanzialmente "blindato".

### TESTI UNICI IN MATERIA TRIBUTARIA

Durante l'esame parlamentare, non sono state apportate modifiche ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4, i quali prorogano al 1/1/2027 l'entrata in vigore dei seguenti Testi Unici in materia tributaria:

- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 5/11/2024, n. 173);
- Testo Unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. 5/11/2024, n. 174);
- Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14/11/2024, n. 175);
- Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24/3/2025, n. 33);

- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. 1/8/2025, n. 123).

### **ASSEMBLEE A DISTANZA**

La conversione conferma inoltre che il comma 11 dell'articolo 4 amplia l'applicazione delle regole sulle assemblee ordinarie di società ed enti, previste dall'articolo 106 del D.L. n. 18/2020, anche alle assemblee sociali che si svolgeranno entro il 30/9/2026.

Fino al 30/9/2026, sarà possibile, anche in deroga alle disposizioni statutarie:

- le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici potranno indicare nell'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che il voto si esprima per via elettronica o per corrispondenza e che la partecipazione avvenga tramite mezzi di telecomunicazione, persino se lo statuto non preveda questa possibilità. Si può inoltre organizzare l'assemblea esclusivamente attraverso strumenti di telecomunicazione che garantiscano identificazione, partecipazione e diritto di voto dei soci; la presenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio non è obbligatoria dove prevista;
- le società a responsabilità limitata possono permettere, anche diversamente da quanto stabilito dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e dalle norme statutarie, che il voto sia espresso tramite consultazione scritta o consenso scritto;
- le società quotate, oltre alla partecipazione e votazione a distanza tramite mezzi di telecomunicazione, possono applicare il rappresentante designato (articolo 135-undecies, TUF), anche in contrasto con lo statuto. L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione esclusiva tramite il rappresentante designato, cui si possono affidare deleghe e subdeleghe. Questa regola vale anche per società negoziate su mercati multilaterali e per quelle con azioni diffuse al pubblico in modo significativo;
- le banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici possono usare il rappresentante designato (articolo 135-undecies, TUF) per il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, perfino se esistono clausole statutarie contrarie, e possono indicare nell'avviso di convocazione che la partecipazione sia esclusivamente tramite tale rappresentante.

Secondo quanto previsto dal comma 8-bis del D.L. 18/2020, le stesse regole valgono anche per associazioni e fondazioni.

## **DELIBERE TARI**

Il comma 12-sexies dell'articolo 4 proroga al 6/3/2026 il termine per inserire le delibere TARI nel portale del federalismo fiscale. Per il 2025, le delibere sui regolamenti e sulle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate valide se pubblicate entro questa data, derogando all'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

Le delibere presentate entro il termine previsto saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di acquisire efficacia entro il 16/3/2026.

## **Abrogazione della rettifica della detrazione IVA "per masse"**

Il testo della Camera prevede la sospensione fino al 1/1/2027 dell'abrogazione della rettifica della detrazione IVA "per masse" per cambio di regime, come previsto dal D.lgs. n. 186/2025.

Con l'articolo 4, comma 12-octies, è stato posticipato il termine di decorrenza della disposizione prevista dall'articolo 9 del D.lgs. n. 186/2025. Tale decorrenza, relativa all'abrogazione del comma 3 dell'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di rettifica della detrazione dell'IVA, è stata rinviata dal 13/12/2025 al 1/1/2027.

Il comma 3 dell'articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 rimarrà valido fino al 31/12/2026. Fino a questa data, in caso di cambiamento del regime fiscale, la rettifica della detrazione IVA si applica solo ai beni e servizi non ceduti o utilizzati, e per i beni ammortizzabili se sono trascorsi meno di 4 anni (10 anni per i fabbricati) dall'entrata in funzione.

Le rettifiche in corso al 1/1/2027 rimangono valide fino alla loro conclusione. Inoltre, vengono tutelati i comportamenti precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Dal 1/1/2027, l'articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 sarà abrogato e sostituito dall'articolo 59 del D.lgs. n. 10/2026 (Testo unico IVA), che ne riprende il contenuto ad eccezione del comma 3.

Dal 1/1/2027, con l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 e con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 10/2026, nel caso di cambiamento del regime fiscale o della tipologia dell'attività, non sarà più possibile rettificare la detrazione IVA su tutti i beni e servizi giacenti in modo massivo e in un'unica operazione. La rettifica dovrà invece essere fatta in maniera analitica, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 59 del D.lgs. n. 10/2026, quando si cambia la destinazione dei beni.

In conformità al comma 1 dell'articolo 59 del D.lgs. n. 10/2026, la rettifica deve essere effettuata in maniera analitica quando beni e servizi sono destinati a operazioni che consentono una detrazione in misura differente rispetto a quella originariamente applicata. Per la rettifica si considera esclusivamente la prima utilizzazione di tali beni e servizi.

Il comma 2 stabilisce che, per i beni ammortizzabili, la rettifica della detrazione va effettuata in base all'utilizzo nell'anno di messa in funzione e nei quattro successivi, calcolando tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al quinquennio.

### **PROROGA PER I PERMESSI DI COSTRUIRE**

L'articolo 9, comma 2-bis, che modifica l'articolo 10-septies del D.L. n. 21/2022, prolunga di dodici mesi aggiuntivi (da 36 a 48 mesi) i termini per iniziare e completare lavori relativi a permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche, atti ambientali e strumenti urbanistici attuativi. La norma amplia inoltre la finestra temporale della proroga, includendo i titoli rilasciati o formati fino al 31/12/2025.

A seguito della modifica normativa, i permessi di costruire rilasciati entro il 31/12/2025 potranno beneficiare di una proroga di 48 mesi per l'inizio e la fine dei lavori. Tuttavia, questa proroga è valida solo se i termini non sono già scaduti al momento della richiesta da parte dell'interessato e se, al momento della comunicazione, i titoli abilitativi non risultano in conflitto con nuovi strumenti urbanistici approvati o con piani e provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 42/2024.

La proroga si applica anche a:



- segnalazioni certificate di inizio attività;
- permessi di costruire proroghe precedenti.

La validità, i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, dagli accordi similari riconosciuti dalla legislazione regionale, dai piani attuativi e da qualsiasi altro atto propedeutico relativi a procedimenti formati entro il 31/12/2024 sono prorogati di quarantotto mesi, a condizione che non sussista incompatibilità con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. La proroga può essere concessa anche alle convenzioni e agli accordi che hanno già beneficiato delle proroghe previste dall'articolo 30, comma 3-bis, del D.L. n. 63/2013 e dall'articolo 10, comma 4-bis, del D.L. n. 76/2020.

### **FORMULARIO RIFIUTI DIGITALE**

Al comma 5-bis dell'articolo 13, aggiunto durante la conversione, è stato posticipato al 15/9/2026 l'obbligo di usare il formulario rifiuti (FIR) digitale. In particolare, dal 15/12/2025 (data prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4/4/2023, n. 59) fino al 15/9/2026, sarà possibile continuare a utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo come alternativa al FIR digitale.

Il comma 5-septies rinvia l'applicazione delle sanzioni amministrative per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Le sanzioni previste dall'articolo 258, comma 10, D.lgs. n. 152/2006, relative ai formulari di identificazione rifiuti, saranno applicate dal 15/9/2026.

### **FONDO DI GARANZIA PER LE PMI**

Il procedimento parlamentare non ha comportato alcuna variazione al comma 1 dell'articolo 14, il quale conferma la disciplina del Fondo di garanzia PMI, prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, del D.L. n. 145/2023, fino al 31/12/2026.

Pertanto, per tutto il 2026 avremo:

- a) Copertura:

- 80% per investimenti, microcredito, nuova Sabatini, PMI/start-up innovative, incubatori certificati, enti del terzo settore;
  - 50% per liquidità e capitale di rischio;
  - 40% per imprese fino a 499 dipendenti (small mid-cap) su investimenti e start-up innovative;
  - 30% per small mid-cap su liquidità.
- b) Importo massimo garantito: 5 milioni di euro per impresa.
- c) Enti del terzo settore iscritti a RUNTS e REA ammessi, con operazioni fino a 60.000 euro senza rating.
- d) Garanzia gratuita per microimprese.
- e) Esclusione per imprese in fascia 5 del modello di rating del Fondo.

### **BONUS GIOVANI, DONNE E ZES MEZZOGIORNO**

Una delle modifiche apportate durante la conversione riguarda la proroga dei bonus per l'assunzione di donne, giovani e nella ZES Mezzogiorno previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024, che erano inizialmente scaduti il 31/12/2025. In particolare, con il nuovo comma 1-bis dell'articolo 14, soltanto la decontribuzione per le donne viene estesa fino al 31/12/2026. Il bonus per i giovani e quello per la ZES Mezzogiorno restano invece attivi fino al 30/4/2026, ma l'importo dell'esonero sarà ridotto rispetto a quello previsto per il 2025.

#### *Bonus Giovani*

Dopo la proroga prevista, il bonus giovani (art. 22 D.L. n. 60/2024) si applica alle assunzioni e trasformazioni fatte entro il 30/4/2026.

A partire dal 1/1/2026, la decontribuzione per le assunzioni e le trasformazioni sarà del 70% per i datori di lavoro, ma potrà arrivare al 100% se queste assunzioni portano a un reale aumento dei dipendenti. L'incremento si calcola confrontando ogni mese il numero degli occupati con la media degli occupati nei dodici mesi precedenti. Per i lavoratori a tempo parziale, la quota viene adeguata in base alle ore pattuite rispetto all'orario standard dei lavoratori a tempo pieno. L'aumento degli occupati va considerato senza tenere conto delle riduzioni avvenute presso società collegate o controllate secondo l'articolo 2359 del codice civile, anche indirettamente.

L'incentivo è valido per un massimo di ventiquattro mesi e viene riconosciuto fino a 500 euro al mese per ogni lavoratore. L'importo sale a 650 euro mensili se l'assunzione avviene presso una sede situata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna oppure, come indicato al punto 2) della lettera a), per assunzioni o trasformazioni effettuate dopo il 31 dicembre 2025 nelle Marche e Umbria.

Il beneficio spetta ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato o trasformano un contratto da tempo determinato a indeterminato. I soggetti devono:

- avere meno di 35 anni,
- non essere mai stati occupati a tempo indeterminato (o esserlo stati presso altri datori che hanno usufruito parzialmente dell'esonero),
- aver avuto un apprendistato non proseguito come rapporto ordinario a tempo indeterminato.

L'esonero non vale per:

- lavoro domestico;
- apprendistato (qualifica, diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore, professionalizzante, alta formazione e ricerca).

### Bonus donne

La conferma del bonus donne previsto dall'articolo 23 del D.L. n. 60/2024 per tutto il 2026 è sancita dalla lettera b) del nuovo comma 1-bis dell'articolo 14. La normativa relativa all'agevolazione rimane invariata.

A seguito della proroga, l'esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, entro il 31/12/2026, donne a tempo indeterminato appartenenti alle seguenti categorie:

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni incluse nella ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, oppure operanti nelle professioni e nei settori previsti dall'articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014, individuati annualmente tramite decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, indipendentemente dal luogo di residenza.

L'esonero non si applica ai contratti di apprendistato.

Le nuove assunzioni devono determinare un aumento effettivo del numero dei dipendenti, calcolato confrontando i lavoratori occupati ogni mese con la media degli occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti part-time, l'incremento viene misurato in base al rapporto tra le ore previste dal loro contratto e l'orario normale previsto per i lavoratori a tempo pieno.

Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino a un importo massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. Resta invariata l'aliquota utilizzata per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.

### Bonus ZES

Il bonus ZES previsto dall'articolo 24 del D.L. n. 60/2024 è destinato esclusivamente ai datori di lavoro che, nel mese di assunzione, hanno fino a dieci dipendenti e assumono a tempo indeterminato lavoratori presso una sede o unità produttiva situata nella ZES. I beneficiari devono aver compiuto almeno 35 anni al momento dell'assunzione ed essere disoccupati da almeno 24 mesi. L'incentivo viene riconosciuto anche se, alla data dell'assunzione agevolata, il lavoratore era già stato assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro che aveva già usufruito parzialmente della stessa agevolazione.

Grazie alla proroga prevista dalla lettera c), l'incentivo si applica anche alle assunzioni effettuate entro il 30/4/2026.

Il beneficio non si può utilizzare per:

- i contratti dirigenziali;
- i lavori domestici;
- i rapporti di apprendistato.

A decorrere dal 1/1/2026, l'esonero contributivo sarà riconosciuto nella misura del 70% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Tale percentuale potrà essere elevata al 100% qualora le stesse assunzioni determinino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto part-time, il calcolo sarà proporzionato al rapporto tra le ore concordate e quello relativo all'orario normale dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale verrà determinato al netto delle eventuali riduzioni del personale avvenute presso società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o riconducibili anche indirettamente.

Il beneficio è riconosciuto per una durata massima di ventiquattro mesi e viene erogato entro il limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

### **POLIZZE CATASTROFALI**

La conversione conferma la proroga dell'obbligo di stipulare polizze assicurative contro calamità naturali ed eventi catastrofali fino al 31/3/2026 per:

- le imprese, indipendentemente dalla dimensione, operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura (articolo 15, comma 2);
- le micro e piccole imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/1991) e attività turistico-ricettive (articolo 16, comma 2).

### **FATTURE ELETTRONICHE NELLA FILIERA ALIMENTARE**

Il comma 3-ter, introdotto durante l'esame parlamentare dell'articolo 15, dispone la proroga fino al 31/12/2028 della modalità di compilazione della fattura elettronica prevista dall'articolo 33 della legge Semplificazioni (L. 182/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3/12/2025). In base a tale disposizione, nelle fatture elettroniche relative a prodotti per i quali è operativa una delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), deve essere indicato un codice identificativo specifico per ciascun prodotto oggetto della transazione.

Le procedure operative saranno stabilite tramite specifico provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che al momento non risulta ancora adottato.

### **NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN STRUTTURE TURISTICHE O TERMALI**

L’articolo 16, comma 1, modifica l’articolo 6, comma 2-septies, del D.L. n. 50/2022, prorogando al 31/12/2026 il termine entro cui è consentita la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici – con moduli installati a terra, su coperture piane o falde – aventi una potenza fino a 1 MW e situati in aree di pertinenza di strutture turistiche o termali, tramite dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).

### **AGGIORNAMENTO CATASTALE STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO**

Il comma 3 dell’articolo 16 interviene sull’articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del D.L. n. 113/2024, spostando al 15/12/2026 il termine entro cui i titolari catastali delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento sia della mappa catastale che del catasto dei fabbricati. L’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità operative per tali aggiornamenti nella risoluzione n. 67/E del 20 dicembre 2024.

### **INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO ROTATIVO FRI-TUR**

Il comma 3-bis dell’articolo 16, aggiunto durante l’esame parlamentare, proroga dal 31/3/2026 al 30/6/2026 la scadenza per completare gli interventi relativi al FRI-Tur. Questo fondo, chiamato “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo”, è disciplinato dall’articolo 3 del D.L. 152/2021.

### **COMUNICAZIONE SPESE SUPERBONUS 2026**

Il comma 8 dell’articolo 1 amplia gli obblighi di comunicazione stabiliti dall’articolo 3, comma 1, D.L. n. 39/2024 anche alle spese effettuate nel 2026 per gli interventi edilizi che godono del superbonus. In precedenza, questi obblighi riguardavano solo le spese sostenute negli anni 2024 e 2025.

L'obbligo si applica alle spese sostenute nel 2026 per interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6/4/2009 e a partire dal 24/8/2016. Tale obbligo riguarda gli immobili per i quali le istanze o dichiarazioni sono state presentate dopo il 30/3/2024, data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.

Si ricorda che devono inviare queste comunicazioni coloro che:

- hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (secondo il comma 13-ter dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020) o l'istanza per ottenere il titolo abilitativo necessario alla demolizione e ricostruzione degli edifici entro il 31/12/2023, e non hanno ancora terminato i lavori;
- hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (comma 13-ter dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020) o l'istanza per il titolo abilitativo dalla data del 1° gennaio 2024 in poi.

Il DPCM del 17/9/2024 ha stabilito contenuto, modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni.

Le comunicazioni:

a) Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico:

- Devono essere trasmesse dai tecnici abilitati che sottoscrivono e inviano all'ENEA le asseverazioni previste dall'articolo 119, comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2020;
- Sono parte integrante delle asseverazioni da inoltrare all'ENEA e seguono le medesime regole relative ai termini di presentazione;

b) Per quanto riguarda gli interventi antisismici:

- La comunicazione è affidata ai progettisti strutturali, ai direttori dei lavori e ai responsabili del collaudo statico;
- Deve essere effettuata tramite il Portale Nazionale delle Comunicazioni Sismiche (PNCS).

Secondo il comma 5 dell'articolo 3 del D.L. n. 39/2024, non rispettare l'obbligo della comunicazione preventiva per il monitoraggio della spesa comporta:

- per gli interventi con CILAS, o altro titolo richiesto per demolizione e ricostruzione, presentato entro il 29/3/2024, una sanzione amministrativa di 10.000 euro;

- Per gli interventi con CILAS, o altro titolo richiesto presentato dal 30/3/2024 in poi, la perdita dell'agevolazione fiscale, senza possibilità di sanare la situazione tramite "remissione in bonis" con invio tardivo.

### **DIRIGENTI MEDICI E SANITARI**

Il comma 10-ter, inserito nel percorso parlamentare, dell'articolo 5 proroga al 31/12/2026, limitatamente ai dirigenti medici e sanitari dipendenti delle aziende del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute;

- la possibilità di trattenimento in servizio, su istanza degli interessati, fino al compimento del settantaduesimo anno di età;
- la possibilità per le amministrazioni, su istanza degli interessati e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, di riammettere in servizio, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, il personale collocato in quiescenza a decorrere dal 1/9/2023 per pensionamento di vecchiaia.

### **PROROGA MOBILITÀ IN DEROGA**

Il comma 1-sexies dell'articolo 14 consente la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa anche per il 2026.

### **REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE**

Per favorire la continuità operativa delle attività imprenditoriali agricole e assicurare il corretto utilizzo delle attrezzature meccaniche aziendali, l'articolo 15, al comma 2-bis, introdotto durante l'iter parlamentare, stabilisce le scadenze relative alla revisione delle macchine agricole, come previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20/5/2015 (in G.U. n. 149 del 30/6/2015).

In particolare, i termini per la revisione delle macchine agricole sono fissati:

- al 31/12/2026, per i veicoli immatricolati prima del 31/12/1983;
- al 31/12/2027, per i veicoli immatricolati dal 1/1/1984 al 31/12/1996;

- al 31/12/2028, per i veicoli immatricolati dal 1/1/1997 al 31/12/2023;
- al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione, per i veicoli immatricolati dopo il 1/1/2024.

## CONCLUSIONE

Come anticipato anche il Milleproroghe 2026 ha visto una gran mole di proroghe agli adempimenti, per i quali è necessario aggiornare gli scadenziari di Studio.

# L'Approfondimento

## Collegamento POS-RT

---

Nella scia della informatizzazione dei procedimenti e dell'ampliamento delle banche dati dell'Amministrazione finanziaria volte al contrasto dell'evasione fiscale, l'ultimo adempimento in linea temporale riguarda il collegamento del registratore telematico agli strumenti di riscossione telematica. È un tassello molto invasivo che obbliga i soggetti che emettono scontrini fiscali ad indicare nei documenti la modalità di pagamento; ma a ciò si collega poi l'aggancio dell'R.T. al POS a mezzo del quale l'Amministrazione finanziaria potrà controllare la corrispondenza fra incassi e corrispettivi dichiarati.

In attesa della conferma della data, che dovrebbe essere il 5/3/2026, per l'avvio della procedura web sul nuovo obbligo di collegamento POS-RT, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida operativa con le caratteristiche del nuovo adempimento, suggerimenti pratici e FAQ sulle modalità di collegamento.

Da un punto di vista soggettivo, interessati all'adempimento sono i soggetti che impiegano strumenti di certificazione dei corrispettivi al fine di adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

L'adempimento consiste nell'integrazione tra i sistemi di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi, effettuata esclusivamente tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Le operazioni escluse sono quelle legate all'emissione della fattura. Pertanto il soggetto che emette una fattura, anche se riscuote il corrispettivo a mezzo del misuratore fiscale, non è tenuto all'adempimento. Non sono, allo stesso modo tenuti all'adempimento tutti i soggetti esonerati dall'emissione dello scontrino fiscale.

### DECORRENZA

Dal 1/1/2026, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 74-77, legge n. 207/2024, la legge di Bilancio 2025, sarà obbligatorio collegare:

- gli strumenti utilizzati dall'esercente per memorizzare i corrispettivi e generare il documento commerciale (ossia i registratori telematici RT e la procedura web "Documento Commerciale on line")
- agli strumenti usati per accettare pagamenti elettronici (secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31/10/2025).

Ogni strumento hardware (ossia un dispositivo fisico) e software (come piattaforme online, app o simili) che permette all'esercente di ricevere pagamenti elettronici dai clienti rientra in questa categoria. Si è in attesa del provvedimento specifico che definirà le tempistiche della procedura e ne permetterà l'attivazione, anche se, secondo quanto anticipato dall'Agenzia delle Entrate durante un convegno, il collegamento dovrebbe essere disponibile dal 5 marzo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida operativa per supportare il nuovo adempimento, che include una descrizione delle sue caratteristiche principali, consigli utili e una raccolta di FAQ relative alle modalità di collegamento.

### **AMBITO SOGGETTIVO**

In generale, i commercianti che incassano i corrispettivi tramite modalità elettronica devono rispettare il nuovo obbligo. Tuttavia, le nuove regole non si applicano ai corrispettivi certificati dai distributori automatici le "vending machine", né a quelli relativi alla vendita di carburante o alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se il pagamento avviene in modo elettronico.

Analogamente, le nuove regole non riguardano i corrispettivi che sono esonerati dalla registrazione elettronica e dall'invio telematico, come ad esempio la vendita di tabacchi, prodotti soggetti a monopolio o le vendite a distanza, anche nel caso in cui il pagamento avvenga tramite mezzi elettronici.

### **CONTRATTO DI CONVENZIONAMENTO**

Gli esercenti, per poter ricevere pagamenti in modalità elettronica, stipulano un contratto di convenzionamento con uno o più operatori finanziari (Acquirer). Tale accordo permette

l'utilizzo di un POS fisico (un dispositivo hardware) oppure di un POS virtuale (come una piattaforma web, un'app o simili) per accettare e gestire i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito, prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabili.

<b>POS fisico</b>	Sono dispositivi che permettono di accettare pagamenti tramite lettura della carta, sia inserendo la carta sia in modalità contactless. Oltre ai POS tradizionali, anche le app SoftPOS installate su smartphone o tablet consentono pagamenti contactless.
<b>POS virtuale</b>	Soluzioni dedicate all'autorizzazione e alla gestione sicura dei pagamenti online.

Quando si emette il documento commerciale di vendita, l'esercente deve registrare sul RT il tipo di pagamento scelto dal cliente: contanti, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.).

### COME EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO

L'obbligo di collegamento ai POS è definito come "logico" e consiste in una comunicazione che va effettuata una sola volta (a meno che non ci siano successivi cambiamenti), tramite il portale "Fatture e Corrispettivi":

- gli esercenti con registratore telematico o software devono registrare il collegamento tra la matricola del RT e il codice POS tramite la funzione "Gestione collegamenti". I server RT collegati a più punti cassa richiedono l'abbinamento dei POS solo alle matricole dei server RT.
- gli esercenti che impiegano la procedura web "Documento Commerciale on line" devono inserire il collegamento ai POS direttamente nella stessa piattaforma. In pratica, si tratta di registrare il codice identificativo unico dei POS all'interno della procedura "Documento Commerciale on line".

## LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Riportiamo alcune FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, utili per comprendere l'adempimento.

FAQ n. 4	<p>La registrazione del collegamento potrà essere effettuata anche dagli intermediari aventi delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Per quanto riguarda, invece, il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico alla procedura web "Documento Commerciale on line", la registrazione del collegamento dovrà essere effettuata direttamente dall'esercente poiché l'utilizzo di questa procedura non è delegabile.</p>
FAQ n. 7	<p>Qualora l'esercente utilizzi il POS per l'incasso di pagamenti relativi sia a operazioni soggette all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi con gli appositi strumenti (RT o procedura web "Documento commerciale on line") sia a operazioni esonerate da tale obbligo (ad esempio vendita di tabacchi, cessione di carburanti, attività di vendita a distanza, etc.), il POS deve essere collegato allo strumento utilizzato per la certificazione dei corrispettivi.</p>
FAQ n. 8	<p>L'obbligo di collegamento dei POS non vige solo nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura. Qualora l'esercente, invece, utilizzi il POS per l'incasso di pagamenti relativi a operazioni di vendita certificate sia mediante l'emissione del documento commerciale sia mediante l'emissione di fatture, il POS deve essere collegato allo strumento utilizzato per la certificazione dei corrispettivi e l'emissione dei documenti commerciali.</p>
FAQ n. 9	<p>L'obbligo di collegamento non vige qualora l'esercente utilizzi il POS esclusivamente per l'incasso di pagamenti relativi a operazioni esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale, salvo nel caso in cui l'esercente decida comunque di emetterlo.</p>

Per collegare i POS agli RT e ai Server RT, l'esercente o il suo intermediario delegato al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" deve seguire i seguenti passaggi:

1. effettuare l'accesso al portale "Fatture e Corrispettivi" dal sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzando la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS) oppure le credenziali Entratel/Fisconline;
2. selezionare il link "vai a Corrispettivi" all'interno del box "Corrispettivi" disponibile nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi";

**Corrispettivi**

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs. 127/2015 - art. 2.

Si ricorda che, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, è obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante gli strumenti di cui all'art. 2, comma 3, del d.Lgs. n. 127/2015 (registratori telematici e procedura web "documento commerciale online").

➔ [vai a Corrispettivi](#)

➔ [Documento Commerciale on line](#)

➔ [Interventi di Laboratorio](#)

- Clicca su "Accedi ai servizi" nel box "Gestore ed Esercente" per entrare nell'area dedicata agli esercenti e gestori.

Home corrispettivi
Accreditamento
Gestore ed Esercente

**Accreditamento**

Area dedicata alla fase di "accreditamento" degli esercenti che utilizzano i Registratori Telematici, dei gestori delle Vending machine, dei produttori di Registratori Telematici nonché dei produttori dei software dei dispositivi mobili utilizzati per generare, sigillare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate il file dei dati dei corrispettivi.

[Accreditati](#)

**Gestore ed Esercente**

Area contenente i servizi dedicati ai gestori delle Vending machine o agli esercenti che utilizzano i Registratori Telematici.

[Accedi ai servizi](#)

- Seleziona "Collegamento dispositivi – POS" dal menu laterale.

Home corrispettivi   Accreditamento   Produttore   **Gestore ed Esercente**

**➤ Servizi per Gestore ed Esercente**

- [Censimento singolo dispositivo](#)
- [Censimento massivo dispositivi](#)
- [Classificazione dispositivi](#)
- [Certificato Gestore ed Esercente](#)
- [Collegamento dispositivi - POS](#)
- [Gestione collegamenti](#)
- [Storico richieste massive](#)
- [Storico collegamenti](#)
- [POS non collegati](#)

Scegli il servizio nel menù a sinistra:

- Classificazione dei Dispositivi per la destinazione d'uso in ambito "Sanità" piuttosto che "Entrate"
- Associazione dei Dispositivi agli strumenti di pagamento elettronico
- Censimento dei Sistemi Master in forma massiva o puntuale e ottenere il QRCODE da applicare sulle vending machine
- Richiesta del proprio "Certificato Gestore ed Esercente"
- Ricerca puntuale del Sistema Master o del Dispositivo Mobile censito a sistema
- Storico di tutte le richieste di censimento dei Sistemi Master e dei Dispositivi Mobili effettuate a sistema nel tempo
- Ripristino dispositivo per dismissione, perdita di certificato o per certificato prossimo alla scadenza
- Procedure di emergenza in caso di problemi di connettività, malfunzionamento del dispositivo, trasmissioni scartate

5. Accedere al collegamento "Gestione collegamenti" per utilizzare la funzionalità dedicata alla registrazione dei dati di connessione tra POS e RT, disponibile sia in modalità singola che massiva.

Il Manuale operativo descrive le procedure di collegamento:

- semplificata (fino a 5 RT);
- standard (oltre 5 RT);
- inserimento manuale del POS quando non è presente nella procedura web;
- collegamento massivo.

La nuova funzionalità consente all' esercente di visualizzare l'elenco dei POS di cui è titolare.

La procedura da seguire prevede i seguenti passaggi:

1. selezionare l'RT da collegare dall'elenco delle matricole degli RT attivi nel mese di riferimento;
2. scegliere il POS da associare all'RT precedentemente selezionato;
3. specificare l'indirizzo dell'unità locale dove RT e POS sono utilizzati.

Il collegamento può essere multiplo, ovvero un solo POS (fisico o virtuale) può essere associato a più RT oppure, al contrario, diversi POS possono essere collegati a un unico RT.

Per ciascun collegamento tra RT e POS, l'esercente è tenuto a indicare l'indirizzo dell'unità locale dove vengono utilizzati entrambi i dispositivi.

Poiché sono possibili diverse situazioni, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato alcune tipologie con esempi pratici, presenta uno schema riepilogativo delle stesse.

<b>Tipologia di vendite</b>	<b>Numero di POS e utilizzo</b>	<b>Obbligo di collegamento</b>	<b>Operazioni nel portale "Fatture e corrispettivi"</b>
Solo vendite certificate con documento commerciale	1 o più	Sì	Collegamento di tutti i POS
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura	1 o più, utilizzati per l'incasso sia dei documenti commerciali sia delle fatture	Sì	Collegamento di tutti i POS
	1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l'incasso delle fatture	Sì	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per l'incasso delle fatture, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati"
Solo vendite certificate con fattura	1 o più	No	Nessuna
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione	1 o più, utilizzati per l'incasso sia dei documenti commerciali sia dei corrispettivi esonerati	Sì	Collegamento di tutti i POS
	1 o più, di cui almeno 1 utilizzato	Sì	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali.

	esclusivamente per l'incasso dei corrispettivi esonerati		Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi esonerati, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati"
Solo vendite esonerate dalla certificazione dei corrispettivi	1 o più	NO	Nessuna
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	1 o più, utilizzati per l'incasso sia dei documenti commerciali sia delle vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	Sì	Collegamento di tutti i POS.
	1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l'incasso da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	Sì	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati"
Solo vendite relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	1 o più	NO	Nessuna

### AMBITO TEMPORALE

Durante la fase iniziale che parte dall'inizio di marzo e termina entro 45 giorni dalla disponibilità della procedura, la comunicazione deve riferirsi ai POS e agli RT utilizzati nel mese di gennaio 2026.

La prima comunicazione, che sarà anche la più importante, dovrà essere inviata dagli esercenti a partire dai primi giorni di marzo 2026.

In seguito, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento soltanto se ci saranno novità o modifiche.

La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento sarà comunicata mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente alla pubblicazione della procedura web, gli esercenti o i soggetti delegati disporranno di 45 giorni per trasmettere la comunicazione relativa al collegamento tra gli RT e/o la procedura web "Documento Commerciale on line" e i POS utilizzati nel mese di gennaio 2026.

Per i POS attivati dopo gennaio 2026, il collegamento deve essere registrato tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione. Questi termini valgono anche in caso di variazione dei dati già registrati.

Ad esempio, il collegamento di un POS del quale si ha la disponibilità ad aprile 2026 l'aggancio al registratore telematico deve essere effettuato dal 6 al 30 giugno 2026.

### **SISTEMA SANZIONATORIO**

La non corretta indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell'emissione del documento commerciale determina l'applicazione della sanzione prevista dal comma 2-quinquies dell'articolo 11, D.Lgs. n. 471/1997, come segue:

“Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri [...], se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni dei

periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici [...].”

## FAQ DELL'AGENZIA

Si riportano le FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate inerenti il collegamento RT-POS

### 1. Come si effettua il collegamento?

Per effettuare il collegamento tra POS e registratori telematici, l'esercente dovrà utilizzare l'apposita procedura web disponibile nella propria area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.

### 2. Per effettuare il collegamento è necessario cambiare o adeguare il mio registratore di cassa telematico?

No, non è necessario in quanto il collegamento è effettuato esclusivamente utilizzando la procedura web disponibile nella propria area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*".

### 3. Quando sarà disponibile la procedura web per effettuare il collegamento?

La procedura web sarà disponibile a partire dai primi giorni del mese di marzo 2026. La data sarà comunicata con un avviso sul sito internet dell'Agenzia.

### 4. Posso delegare qualcuno per effettuare il collegamento?

La registrazione del collegamento potrà essere effettuata anche dagli intermediari aventi delega al servizio "*Accreditamento e censimento dispositivi*" del portale "*Fatture e Corrispettivi*".

Per quanto riguarda, invece, il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico alla procedura web "*Documento Commerciale on line*", la registrazione del collegamento dovrà essere effettuata direttamente dall'esercente poiché l'utilizzo di questa procedura non è delegabile.

### 5. Chi è obbligato ad effettuare il collegamento?

I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “*Documento Commerciale on line*” per la certificazione dei corrispettivi incassati mediante uno strumento di pagamento elettronico.

#### **6. Quali Strumenti di pagamento elettronico devono essere collegati?**

Ogni strumento hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme online, app e analoghe), mediante i quali l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi certificati mediante un registratore di cassa telematico o la procedura web “*Documento Commerciale on line*”.

#### **7. Se utilizzo il POS per incassare pagamenti relativi sia ad attività di vendita per le quali vige l'obbligo di emissione del documento commerciale sia attività esonerate, devo registrare il collegamento?**

Si. Qualora l'esercente utilizzi il POS per l'incasso di pagamenti relativi sia a operazioni soggette all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi con gli appositi strumenti (RT o procedura web “*Documento commerciale on line*”) sia a operazioni esonerate da tale obbligo (ad esempio, vendita di tabacchi, cessione di carburanti, attività di vendita a distanza, ecc.), il POS deve essere collegato allo strumento utilizzato per la certificazione dei corrispettivi.

#### **8. Se utilizzo un POS per incassare i pagamenti relativi ad operazioni di vendita certificate sia con l'emissione del documento commerciale, sia mediante fatture, devo registrare il collegamento?**

Si. L'obbligo di collegamento dei POS non vige solo nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura. Qualora l'esercente, invece, utilizzi il POS per l'incasso di pagamenti relativi ad operazioni di vendita certificate sia mediante l'emissione del documento commerciale sia mediante l'emissione di fatture, il POS deve essere collegato allo strumento utilizzato per la certificazione dei corrispettivi e l'emissione dei documenti commerciali.

#### **9. Se utilizzo un POS dedicato esclusivamente all'incasso di vendite esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale devo registrare il collegamento?**

No. L'obbligo di collegamento non vige qualora l'esercente utilizzi il POS esclusivamente per l'incasso di pagamenti relativi ad operazioni esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale, salvo nel caso in cui l'esercente decida comunque di emetterlo.

### **10. Cosa devo fare per registrare le informazioni del pagamento elettronico nel registratore di cassa telematico?**

Al momento dell'emissione del documento commerciale è necessario indicare la corretta forma di pagamento e il relativo ammontare con le funzionalità già disponibili nel registratore di cassa telematico e nella procedura web "*Documento Commerciale on line*".

### **11. Deve essere collegato anche il bonifico bancario?**

No, il bonifico bancario non rientra tra gli strumenti di pagamento elettronico da collegare. In ogni caso se il pagamento avviene tramite bonifico il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento elettronico e il relativo ammontare.

### **12. Quando devo registrare il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico al registratore di cassa telematico o alla procedura web "*Documento Commerciale on line*"?**

Gli strumenti di pagamento elettronico di cui l'esercente era già in possesso all'1.1.2026 o di cui è entrato in possesso nel mese di gennaio 2026 devono essere collegati entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web. Ad esempio, il POS già in possesso dell'esercente all'1.1.2026 o attivato nel corso di gennaio dovrà essere collegato a partire dalla data di apertura della procedura web, prevista per i primi giorni di marzo 2026, ed entro i successivi 45 giorni.

In caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS in data successiva al 31.1.2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Ad esempio, il POS attivato ad aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6.6 e il 30.6.2026 mediante la procedura web disponibile nel sito dell'Agenzia. L'aggiornamento dei collegamenti è necessario nel caso di collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso, di attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso, di attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso e/o dismissione di un POS o di un RT.

### **13. Quali informazioni devo conoscere per effettuare il collegamento?**

Per effettuare il collegamento è necessario conoscere la matricola del registratore di cassa telematico, i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico e l'indirizzo dell'esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

**14. Quali sono i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per il collegamento?**

Gli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico sono identificati dalla matricola del terminale (Terminal ID) e dai dati dell'operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento. Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online o APP) sono identificati solamente dai dati dell'operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

**15. Gli strumenti di pagamento elettronico di cui sono titolare sono già presenti in procedura?**

Sì. I dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui l'esercente è titolare sono già presenti in procedura sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari.

**16. Nella procedura web non trovo un POS di cui sono titolare. Cosa devo fare?**

In questo caso la procedura consente di inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema. Oltre ai dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico occorre inserire anche il numero di contratto di convenzionamento stipulato con l'operatore finanziario.

**17. Non conosco il Terminal ID del POS. Dove posso reperirlo?**

Il Terminal ID e gli altri dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico possono essere reperiti nella documentazione contrattuale, nei rapporti periodici o nelle aree web dedicate e messi a disposizione dall'operatore finanziario. In caso di necessità si consiglia di rivolgersi al servizio di assistenza dell'operatore.

**18. Posso collegare uno stesso strumento di pagamento elettronico a più registratori di cassa telematici?**

Sì. Il collegamento può essere multiplo. Il POS di tipo fisico può essere collegato a più registratori di cassa telematici a condizione che l'indirizzo del punto vendita sia lo stesso.

Lo strumento di pagamento elettronico di tipo virtuale può essere collegato a più registratori di cassa telematici anche utilizzati presso differenti punti vendita.

**19. Devo associare un POS fisico già collegato ad un registratore di cassa telematico presente in un altro punto. Come devo fare?**

Occorre eliminare il precedente collegamento indicando la data di fine utilizzo nel vecchio punto vendita. Successivamente è possibile registrare il nuovo collegamento indicando l'indirizzo del punto vendita dove è presente il registratore di cassa telematico a cui il POS viene collegato.

**20. Posso collegare al registratore di cassa telematico più di uno strumento di pagamento elettronico?**

Sì. Ad un singolo registratore di cassa telematico possono essere collegati più POS (fisici o virtuali).

**21. Sono un venditore ambulante: quale indirizzo devo inserire nella procedura di collegamento?**

Nessuno, infatti in questi casi è possibile selezionare la casella "*Dispositivo ambulante*" e non sarà richiesta la compilazione dei campi relativi all'indirizzo.

**22. La procedura web riporta un POS di cui non sono titolare. Cosa devo fare?**

In questo caso è possibile segnalare la non titolarità utilizzando la funzionalità "*POS non collegati*". Effettuata questa operazione il POS non verrà ulteriormente riportato nell'elenco dei POS collegabili.

**23. Devo restituire all'operatore finanziario il POS che avevo già collegato con il registratore di cassa telematico. Cosa devo fare?**

In questo caso sarà necessario eliminare il collegamento tra il POS e il registratore di cassa telematico indicando la data a partire dalla quale il POS non è più utilizzato. Successivamente, è possibile segnalare la restituzione utilizzando la funzionalità "*POS non collegati*". Effettuata questa operazione il POS non verrà ulteriormente riportato nell'elenco dei POS collegabili.

**24. La procedura web riporta un POS che utilizzo solo per le vendite esonerate dall'emissione del documento commerciale. Cosa devo fare?**

È possibile segnalare l'utilizzo esclusivo del POS per attività esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale utilizzando la funzionalità "*POS non collegati*". Effettuata questa operazione il POS non verrà ulteriormente riportato nell'elenco dei POS collegabili.

## Le prossime scadenze



1 marzo 2026

### **TASSA SUI PACCHI**

Dal 1° marzo 2026, il contributo di €2 per importazioni ordinarie dovrà essere liquidato tramite la dichiarazione doganale con il codice tributo 159. Per importazioni semplificate, si procederà con contabilizzazione e pagamento periodico come previsto dalla circolare Dogane 37/2025.

### **IMPOSTE DIRETTE – RITENUTA PROVVISORI**

Dal 1 marzo 2026, le provvigioni per agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatori, mediatori marittimi e aerei, e agenti/commissionari di imprese petrolifere saranno soggette a ritenuta (art. 1, commi 140-142 L. 199/2025).

2 marzo 2026

### **CONTRATTI DI LOCAZIONE**

Termine per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2025, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

9 marzo 2026

### **MOD. 730 PRECOMPILATO – OPPOSIZIONE DATI SANITARI**

Chi desidera opporsi all'invio dei dati relativi alle spese e ai rimborsi del 2025 all'Agenzia delle Entrate, per la dichiarazione precompilata, potrà farlo dal 9 febbraio al 9 marzo 2026. L'operazione si effettua accedendo all'area riservata del sito Sistema Tessera Sanitaria, utilizzando la tessera sanitaria TS-CNS oppure lo SPID.

15 marzo 2026

### **TASSA SUI PACCHI - DICHIARAZIONE**

---

I contributi di €2 sulle spedizioni da Paesi terzi dal 1 al 28 febbraio 2026 devono essere conteggiati e pagati con dichiarazione secondo il modello della Circ. Dogane 37/2025, da presentare entro il 15 marzo 2026 (Circ. Dogane 1/D/2026).

---

**CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE 2019-2023**

Scadenza per il pagamento dell'imposta sostitutiva, in unica soluzione o come prima rata, per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026.

---

16 marzo 2026

**SOSTITUTI D'IMPOSTA – CERTIFICAZIONE UNICA 2026**

Il termine per l'invio telematico delle certificazioni uniche all'Agenzia delle Entrate è il 16/03/2026. Per le certificazioni di redditi da lavoro autonomo abituale e provvigioni, la scadenza è il 30/04/2026. Per certificazioni con soli redditi esenti o non dichiarabili nel precompilato, il termine è il 31/10/2026.

---

**IVA- LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine entro il quale i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

---

**VERSAMENTO RITENUTE**

Termine entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

---

**MOD. 730 PRECOMPILATO – SPESE VETERINARIE**

---

---

Scadenza per l'invio delle spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria: 2025 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).

---

**MOD. 730 PRECOMPILATO – SPESE VETERINARIE**

Scadenza per l'invio delle spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria: 2025 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).

---

**MOD. 730 PRECOMPILATO – SPESE SCOLASTICHE**

Dal 2022, scuole statali e paritarie devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese scolastiche, le erogazioni liberali agli istituti e i relativi rimborsi, includendo i dati degli iscritti e dei pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).

---

**MOD. 730 PRECOMPILATO – SPESE DI ISTRUZIONE, FUNEBRI, FREQUENZA ASILI NIDO, RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Entro il 16 marzo, università, asili nido pubblici e privati, soggetti che emettono fatture funebri, banche e Poste devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente o decesso, le spese sostenute nel 2025 relative a istruzione, funerali, rette asili nido, bonifici per recupero edilizio ed efficienza energetica.

---

**MOD. 730 PRECOMPILATO – SPESE DI ISTRUZIONE, FUNEBRI, FREQUENZA ASILI NIDO, RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Entro il 16 marzo, università, asili nido pubblici e privati, soggetti che emettono fatture funebri, banche e Poste devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente o decesso, le spese sostenute nel 2025 relative a istruzione, funerali, rette asili nido, bonifici per recupero edilizio ed efficienza energetica.

---

---

**MOD. 730 PRECOMPILATO – SPESE ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO**

Scadenza per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle spese relative agli abbonamenti ai trasporti pubblici sostenute nel 2025 (Provvedimento Agenzia delle Entrate 4 ottobre 2023).

---

---

**MOD. 730 PRECOMPILATO – EROGAZIONI LIBERALI**

Le Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute con finalità di tutela o promozione dei beni culturali o della ricerca scientifica devono comunicare online all'Agenzia delle Entrate i dati sulle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche nell'anno precedente. L'obbligo riguarda gli enti con ricavi superiori a € 220.000 (D.M. Finanze 3.02.2021).

---

---

**MOD. 730 PRECOMPILATO – CONDOMINIO**

Gli amministratori di condominio inviano all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo di ogni anno, una comunicazione telematica con i dati sulle spese sostenute l'anno precedente per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica e acquisto di mobili ed elettrodomestici per le parti comuni. La comunicazione deve includere le quote di spesa assegnate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).

---

---

**IVA – VERSAMENTO DA DICHIARAZIONE ANNUALE**

Scadenza per il pagamento dell'Iva a debito dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o come prima rata, se l'importo supera €10,33 (€10,00 dopo arrotondamenti).

---